

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 2345/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che fissa, per la campagna di pesca 2003, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 3
- ★ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde 6
- ★ Regolamento (CE) n. 2348/2002 del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005 12
- ★ Regolamento (CE) n. 2349/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2003 24
- ★ Regolamento (CE) n. 2350/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2003 26
- ★ Regolamento (CE) n. 2351/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa, per la campagna 2003, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca 27
- ★ Regolamento (CE) n. 2352/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa, per la campagna di pesca 2003, i prezzi di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio 29

Prezzo: 22 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 2353/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa, per la campagna di pesca 2003, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	37
* Regolamento (CE) n. 2354/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2003	39
* Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali	42
* Regolamento (CE) n. 2356/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	44
* Regolamento (CE) n. 2357/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo alla gestione per l'anno 2003 dei contingenti tessili previsti dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni	45
Regolamento (CE) n. 2358/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	49
* Regolamento (CE) n. 2359/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura per l'anno 2003 di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Repubblica ceca, della Romania e della Slovacchia	51
* Regolamento (CE) n. 2360/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, che apre per il 2003 un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio	58
* Regolamento (CE) n. 2361/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, che apre per il 2003 un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio	60
* Regolamento (CE) n. 2362/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2003 per le importazioni nella Comunità di alcune merci originarie della Turchia	62
* Regolamento (CE) n. 2363/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura di un contingente tariffario per il 2003 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia	64
* Regolamento (CE) n. 2364/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante apertura per l'anno 2003 di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di prodotti originari della Repubblica di Polonia	66
* Regolamento (CE) n. 2365/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2565/2001 recante apertura, per il 2002, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95	69

- * **Regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine** 73

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2002/1006/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, intesa a concedere un'assistenza macrofinanziaria supplementare alla Moldova** 76

2002/1007/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005** 78

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005 79

2002/1008/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 2002, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004** 90

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004 91

Commissione

2002/1009/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 5359]** 112

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio, del 19 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia (GU L 228 del 24.8.2002)** 116

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio, del 14 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore (GU L 231 del 29.8.2002)** 116

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1697/2002 del Consiglio, del 23 settembre 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina (GU L 259 del 27.9.2002)** 117



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2345/2002 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002**

concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a questi negoziati, il 30 giugno 2002 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004.
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri deve essere stabilito sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca secondo l'accordo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004.

⁽¹⁾ Parere reso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento ⁽³⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- navi adibite alla pesca di gamberetti:
 - Spagna: 6 550 tsl al mese in media annua, 22 unità,
- navi adibite alla pesca demersale:
 - Spagna: 1 850 tsl al mese in media annua,
 - Portogallo: 1 100 tsl al mese in media annua,
 - Italia: 750 tsl al mese in media annua,
 - Grecia: 500 tsl al mese in media annua,
- tonniere congelatrici con reti a circuizione
 - Francia: 6 unità,
 - Spagna: 9 unità,
- pescherecci a palangari di superficie:
 - Portogallo: 4 unità,
 - Spagna: 14 unità,
- navi adibite alla pesca demersale:
 - Paesi Bassi e/o Irlanda: 2 unità.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽³⁾ Vedi pagina 92 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

**REGOLAMENTO (CE) N. 2346/2002 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2002**

che fissa, per la campagna di pesca 2003, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d'orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.
- (3) In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire i prezzi di orientamento secondo le specie per la campagna di pesca 2003.
- (4) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III dello stesso regolamento. È tuttavia sufficiente fissare un prezzo alla produzione comunitario solamente per uno dei prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, poiché i prezzi degli altri

prodotti possono essere calcolati mediante coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione ⁽²⁾.

- (5) In base ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2003.
- (6) Data l'urgenza della questione è opportuno accordare una esenzione dal periodo di sei settimane menzionato al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, i prezzi d'orientamento per i prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, il prezzo alla produzione comunitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 è fissato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24).

ALLEGATO I

Allegato	Specie Prodotti degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo di orientamento (EUR/t)
I	1. Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Pesci interi	268
	2. Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Pesci interi	572
	3. Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	Pesci interi o pesci eviscerati con testa	1 112
	4. Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	Pesci interi o pesci eviscerati con testa	782
	5. Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>)	Pesci interi	1 189
	6. Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	1 631
	7. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	806
	8. Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 062
	9. Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	952
	10. Molve (<i>Molva spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 226
	11. Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Pesci interi	303
	12. Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	Pesci interi	321
	13. Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	Pesci interi	1 215
	14. Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa dal 1°1.2002 fino al 30.4.2002	1 063
		Pesci interi o eviscerati con testa dal 1°5.2002 fino al 31.12.2002	1 462
	15. Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	3 750
	16. Rombi gialli (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 406
	17. Limande (<i>Limanda limanda</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	923
	18. Passere pianuzze (<i>Platichthys flesus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	552
	19. Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Pesci interi	2 232
		Pesci eviscerati con testa	2 502
	20. Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	Intere	1 637
	21. Rana pescatrice (<i>Lophius spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 897
		Pesci privi della testa	5 928
	22. Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	Semplicemente cotti in acqua	2 478
	23. Gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>)	Semplicemente cotti in acqua	6 678
Freschi o refrigerati		1 690	
24. Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	Interi	1 766	
25. Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Interi	5 337	
	Coda	4 366	
26. Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	6 648	

Allegato	Specie Prodotti degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo di orientamento (EUR/t)
II	1. Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 996
	2. Naselli del genere <i>Merluccius</i> spp.	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 271
		Congelati, in filetti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 530
	3. Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 635
	4. Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 060
	5. Seppie e sepiole (<i>Sepia officinalis</i>) (Rossia macro-soma) (<i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 986
	6. Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	2 057
	7. Calamari (<i>Loligo</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 156
	8. Calamari (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	961
	9. <i>Illex argentinus</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	848
	10. Gamberetti della famiglia <i>Penaeidae</i>		
		gamberetti della specie <i>Parapenaeus longirostris</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei
	altre specie della famiglia <i>Penaeidae</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	7 982

ALLEGATO II

Specie Prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitario (EUR/t)
Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	Intero, di peso superiore a 10 kg per pezzo	1 207

I prezzi comunitari alla produzione per gli altri prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 sono determinati mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CEE) n. 3510/82.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2347/2002 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002**

che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie per assicurare uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile e le condizioni di accesso alle risorse.
- (2) I pareri scientifici concernenti alcuni stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono vulnerabili se sottoposti a sfruttamento e che occorre quindi limitare o ridurre le possibilità di pesca per questi stock per garantirne la sopravvivenza.
- (3) I pareri scientifici indicano inoltre che la gestione dello sforzo di pesca costituisce un metodo adeguato per garantire la gestione precauzionale degli stock di acque profonde.
- (4) È pertanto opportuno rilasciare un permesso di pesca speciale alle navi che pescano specie di acque profonde e limitare lo sforzo di pesca per questi stock ai livelli recentemente registrati.
- (5) Per ottenere pareri scientifici di alta qualità è necessario disporre di informazioni accurate e aggiornate sulle operazioni di pesca, che debbono essere possibilmente raccolte da osservatori scientifici ben formati e indipendenti in collaborazione con l'industria della pesca e con altre parti interessate.

- (6) Le informazioni appropriate, verificabili e aggiornate necessarie per i pareri scientifici sulla pesca e nell'ambiente marino dovrebbero essere quanto prima messi a disposizione dei competenti organi scientifici e di gestione.
- (7) Per assicurare una gestione efficace e precauzionale dello sforzo di pesca esercitato sulle specie di acque profonde è necessario identificare i pescherecci che pescano tali specie mediante i permessi di pesca speciali rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 2943/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 ⁽⁵⁾.
- (8) Per garantire il rispetto delle misure previste dal presente regolamento sono necessarie misure di controllo supplementari, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁶⁾, e dal regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ⁽⁷⁾.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca nelle sottozone CIEM da I a XIV compresa, [34.1.2] e nelle acque comunitarie delle zone Copace 34.1.1; 34.1.2, 34.1.3 e 34.2 durante le quali sono catturate le specie elencate nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 184.

⁽²⁾ Parere reso il 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 169 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 308 del 21.12.1995, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

⁽⁷⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2445/99 della Commissione (GU L 298 del 19.11.1999, pag. 5).

⁽⁸⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «specie di acque profonde» le specie che figurano nell'elenco dell'allegato I;
- b) «permesso di pesca per acque profonde» un permesso di pesca speciale per specie di acque profonde rilasciato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94;
- c) «potenza» la potenza motrice complessiva installata a bordo delle navi espressa in kw e calcolata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci⁽¹⁾;
- d) «volume» la stazza lorda, calcolata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86;
- e) «kilowatt-giorni di pesca» il prodotto ottenuto moltiplicando la potenza, quale definita alla lettera c), per il numero di giorni durante i quali un peschereccio ha calato in acqua un attrezzo da pesca.

*Articolo 3***Permesso di pesca per acque profonde**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di catture di specie di acque profonde da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.

È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.

2. A richiesta di uno Stato membro possono essere fissate misure specifiche per tener conto delle attività di pesca stagionali o artigianali.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2 sono adottate regole dettagliate in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 4***Restrizioni dello sforzo di pesca**

1. Gli Stati membri calcolano la potenza e il volume complessivi delle proprie navi che, durante una delle annate 1998, 1999 o 2000, hanno sbarcato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde.

Questi dati complessivi sono comunicati alla Commissione.

Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri forniscono, entro trenta giorni, la documentazione relativa alle catture effettuate dalle navi alle quali sono stati concessi permessi di pesca per acque profonde.

⁽¹⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 22.12.1994, pag. 11).

2. Ogni Stato membro può rilasciare alle proprie navi permessi di pesca per acque profonde solamente a condizione che:

- a) la potenza complessiva di queste navi non superi la potenza complessiva determinata conformemente al paragrafo 1; e/o
- b) il volume complessivo di queste navi non superi il volume complessivo determinato conformemente al paragrafo 1.

*Articolo 5***Indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca**

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario in possesso di un permesso di pesca per acque profonde annota nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni di cui all'allegato III.

*Articolo 6***Sistemi di controllo via satellite**

1. Senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1489/97, in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, il comandante di quest'ultimo comunica la sua posizione allo Stato di bandiera ed agli Stati costieri ogni due ore.

2. Una volta che l'uscita in mare si è conclusa, la nave non può lasciare il porto sino a quando le autorità competenti non hanno constatato che l'impianto di localizzazione via satellite funziona adeguatamente.

3. Le recidive nella mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerate comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca⁽²⁾.

4. Le norme particolareggiate per l'applicazione del presente articolo sono stabilite in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 7***Porti designati**

1. A decorrere dal 1° marzo 2003 è vietato sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati per lo sbarco di specie di acque profonde.

2. Ogni Stato membro designa i porti nei quali debbono essere sbarcate le catture di specie di acque profonde superiori a 100 kg e determinano le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie di acque profonde di ogni singolo sbarco.

3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e, entro i trenta giorni successivi, le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2.

La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli altri Stati membri.

⁽²⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

Articolo 8**Osservatori**

1. Ogni Stato membro assegna osservatori scientifici ai pescherecci per i quali è stato rilasciato un permesso di pesca per acque profonde in base ad un programma di campionamento, quale previsto al paragrafo 2.

2. Ogni Stato membro predispose un piano di campionamento per l'assegnazione degli osservatori e per il campionamento nel porto che garantisca la raccolta di dati rappresentativi e validi per la valutazione e la gestione degli stock di acque profonde.

Il piano di campionamento è approvato dalla Commissione in base ad una valutazione scientifica e statistica entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le misure necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate in conformità della procedura dell'articolo 11, paragrafo 2.

4. L'osservatore scientifico:

- a) annota indipendentemente in un giornale di bordo le informazioni di cui all'articolo 5;
 - b) presenta una relazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro i venti giorni successivi alla conclusione del periodo di osservazione. Una copia di tale relazione è inviata alla Commissione entro trenta giorni dalla ricezione della sua richiesta scritta;
 - c) svolge eventuali altri compiti previsti dal piano di campionamento.
5. L'osservatore scientifico non può essere:
- a) un parente del comandante della nave o un altro ufficiale in servizio sulla nave alla quale è stato assegnato;
 - b) un dipendente del comandante della nave alla quale è stato assegnato;
 - c) un dipendente del rappresentante del comandante;
 - d) un dipendente di una società controllata dal comandante o dal suo rappresentante;
 - e) un parente del rappresentante del comandante.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Articolo 9**Dati**

Oltre agli obblighi stabiliti dagli articoli 15 e 19 decies del regolamento (CEE) n. 2847/93 gli Stati membri, in base ai dati registrati nei giornali di bordo con la completa registrazione delle giornate di pesca trascorse fuori dal porto e alle relazioni presentate dagli osservatori scientifici, comunicano alla Commissione, per ogni semestre dell'anno civile e entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, i dati relativi alle catture di specie di acque profonde e allo sforzo di pesca effettuato, espresso in kilowatt-giorni di pesca, ripartiti per trimestre, per tipo di attrezzo, per specie nonché i dati relativi alle specie di cui all'allegato II e i dati per rettangolo statistico CIEM o sottodivisione Copace.

La Commissione trasmette immediatamente questi dati agli organi scientifici competenti.

Articolo 10**Follow-up**

La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul regime generale di gestione delle specie di acque profonde entro il 30 giugno 2005. Sulla scorta di tale relazione la Commissione proporrà al Consiglio le eventuali modifiche da apportare a detto regime.

Articolo 11**Comitato**

1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/902.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ALLEGATO I

Elenco delle specie di acque profonde

Nome scientifico	Nome comune
<i>Aphanopus carbo</i>	Pesce sciabola nero
<i>Apristuris spp</i>	Gattucci
<i>Argentina silus</i>	Argentina
<i>Beryx spp.</i>	Berici
<i>Centrophorus granulatus</i>	Sagrì
<i>Centrophorus squamosus</i>	Sagrì
<i>Centroscyllium fabricii</i>	Spinarolo nero
<i>Centroscyrnus coelepis</i>	Pailona
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	Zigrino
<i>Deania calceus</i>	Deania
<i>Etmopterus princeps</i>	Pesce diavolo maggiore
<i>Etmopterus spinax</i>	Sagrì nero
<i>Galeus melastomus</i>	Boccanera
<i>Galeus murinus</i>	Gattuccio islandese
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Pesce specchio atlantico
<i>Molva dypterygia</i>	Molva azzurra
<i>Phycis blennoides</i>	Musdea bianca
<i>Centroscyrnus crepidater</i>	Pailona nasuta
<i>Scymnodon ringens</i>	Cagnolo atlantico
<i>Hexanchus griseus</i>	Squalo capo piatto
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Squalo serpente
<i>Oxynotus paradoxus</i>	Pesce porco atlantico
<i>Somniosus microcephalus</i>	Squalo di Groenlandia

ALLEGATO II

Lista supplementare di specie di acque profonde di cui all'articolo 9

Nome scientifico	Nome comune
<i>agellus bogaraveo</i>	Occhialone
<i>Chimaera monstrosa</i>	Chimera
<i>Marcrourus berglax</i>	Granatiere
<i>Mora moro</i>	Mora
<i>Antimora rostrata</i>	Antimora Blu
<i>Epigonus telescopus</i>	Re di triglie nero
<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Scorfano di fondale
<i>Conger conger</i>	Grongo
<i>Lepidopus caudatus</i>	Pesce sciabola
<i>Alepocephalus bairdii</i>	Alepocefalo
<i>Lycodes esmarkii</i>	
<i>Raja hyperborea</i>	
<i>Sebastes viviparus</i>	
<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	Pesce specchio
<i>Trachyscorpia cristulata</i>	
<i>Raja nidarosiensis</i>	
<i>Chaecon (Geryon) affinis</i>	
<i>Raja fyllae</i>	Razza rotonda boreale
<i>Hydrolagus mirabilis</i>	
<i>Rhinochimaera atlantica</i>	
<i>Alepocephalus rostratus</i>	
<i>Polyprion americanus</i>	Cernia di fondale

ALLEGATO III

Dati relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca ed alle operazioni di pesca di cui all'articolo 5

1. Per i pescherecci che utilizzano palangari:
 - il numero medio di ami utilizzati sui palangari,
 - la durata complessiva di immersione dei palangari in mare in un periodo di ventiquattro ore e il numero di immersioni durante tale periodo,
 - le profondità di pesca.
 2. Per i pescherecci che utilizzano reti fisse:
 - la dimensione delle maglie delle reti,
 - la lunghezza media delle reti,
 - l'altezza media delle reti,
 - la durata totale di immersione delle reti in mare in un periodo di ventiquattro ore e il numero totale di retate durante tale periodo,
 - le profondità di pesca.
 3. Per i pescherecci che utilizzano attrezzi trainati:
 - le dimensioni delle maglie delle reti,
 - la durata complessiva di immersione delle reti in mare in un periodo di ventiquattro ore e il numero totale di retate durante tale periodo,
 - le profondità di pesca.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2348/2002 DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2002**

sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé ⁽²⁾, la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 14 febbraio 2002 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo compreso tra il 1° giugno 2002 e il 31 maggio 2005.
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nonché gli obblighi di notifica delle catture,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe.

⁽¹⁾ GU C 265 E del 29.10.2002.

⁽²⁾ GU L 54 del 25.2.1984, pag. 2.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- | | |
|---|--|
| — tonniere congelatrici con reti da circuizione: | Francia: 18
Spagna: 18 |
| — tonniere con lenze e canne: | Portogallo: 2 |
| — pescherecci con palangari di superficie: | Spagna: 20
Portogallo: 5 |
| — pesca sperimentale del granchio in acque profonde (esclusivamente dall'1.6.2002 al 31.5.2003) | Spagna: 2 navi con meno di 250 tonnellate di stazza lorda
Portogallo: 1 nave con meno di 250 tonnellate di stazza lorda |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽³⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

H. C. SCHMIDT

ALLEGATO

PROTOCOLLO

che fissa per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe

Articolo 1

A decorrere dal 1° giugno 2002 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- tonniere congelatrici con reti da circuizione: 36 unità
- tonniere con lenze e canne: 2 unità
- pescherecci con palangari di superficie: 25 unità

Per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde è previsto un periodo di pesca sperimentale di 12 mesi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo (1° giugno 2002 — 31 maggio 2003). Durante tale periodo di 12 mesi è consentito a 3 navi di stazza lorda (TSL) inferiore a 250 tonnellate di pescare simultaneamente nella zona economica esclusiva (ZEE) di São Tomé e Príncipe.

Articolo 2

L'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato a:

925 000 EUR per il primo anno, di cui 555 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 370 000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo. Durante il primo anno, inoltre, la Comunità finanzia uno studio di valutazione sullo stato del granchio in acque profonde per un importo di 50 000 EUR;

637 500 EUR per il secondo anno, di cui 382 500 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 255 000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo;

637 500 EUR per il terzo anno, di cui 382 500 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 255 000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo.

Per quanto riguarda la pesca di tonnididi, la contropartita finanziaria comprende 8 500 tonnellate annue di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe. Se il volume delle catture annue di tonnididi effettuate dalle navi comunitarie nella ZEE di São Tomé e Príncipe supera questo quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione, sulla base di 75 EUR per tonnellata supplementare.

Tale compensazione finanziaria annuale deve essere versata entro il 31 dicembre nel 2002 e il 31 maggio nel 2003 e 2004. La destinazione della compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. Essa è versata al Tesoro pubblico di São Tomé e Príncipe.

Articolo 3

Nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo, sulla base dei risultati della pesca sperimentale sopra menzionata e alla luce delle più attendibili valutazioni scientifiche disponibili, le due parti si consultano per includere, se del caso in modo permanente, le possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde e la contropartita finanziaria applicabili a partire dal secondo anno del protocollo. La consultazione di cui sopra deve avere luogo alla fine del primo anno.

Articolo 4

1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria per il primo anno saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 370 000 EUR, ripartito come segue:

- a) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe: 50 000 EUR;
- b) potenziamento del sistema di sorveglianza, ispezione e controllo delle zone di pesca: 50 000 EUR;
- c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 50 000 EUR;
- d) borse di studio e stage di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 40 000 EUR;
- e) contributo di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali della pesca e partecipazione di delegati di São Tomé e Príncipe alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 35 000 EUR;
- f) sostegno alla pesca artigianale: 145 000 EUR.

2. Sull'ammontare della contropartita finanziaria per il secondo ed il terzo anno saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 255 000 EUR, ripartito come segue:

- a) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe: 40 000 EUR;
- b) potenziamento del sistema di sorveglianza, ispezione e controllo delle zone di pesca: 40 000 EUR;
- c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 40 000 EUR;
- d) borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca: 30 000 EUR;

e) contributo di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali della pesca e partecipazione di delegati di São Tomé e Príncipe alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 35 000 EUR;

f) sostegno alla pesca artigianale: 70 000 EUR.

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, che ne informa la Commissione.

Gli importi annui, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) ed e), sono versati, entro il 31 dicembre 2002 e il 31 maggio 2003 e 2004, su un conto indicato dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro pubblico, sulla base del loro piano annuale di utilizzazione. Gli importi di cui alle lettere d) ed e) saranno corrisposti man mano che verranno utilizzati.

Il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe trasmette alla delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe informazioni complementari su tali risultati ed eventualmente, previa consultazione con le autorità di São Tomé e Príncipe, nell'ambito delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo, di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 5

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 4, può essere sospesa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 6

È istituita una riunione scientifica annuale congiunta destinata a valutare periodicamente in sede di commissione mista lo stato delle risorse del granchio. In funzione di tale stato, le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del presente protocollo e la contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2 possono essere adeguate previo accordo delle due parti riunite in sede di commissione mista.

Articolo 7

Qualora un mutamento fondamentale delle circostanze impedisca l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe, la Comunità, possibilmente previa consultazione tra le due parti in sede di commissione mista, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate in sede di commissione mista e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

Articolo 8

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 9

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2002.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

Le procedure applicabili per la domanda e il rilascio delle licenze di cui all'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti:

Le autorità competenti della Comunità sottopongono al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente all'apposito formulario che è fornito a tal fine dal governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e il cui modello è allegato (appendice 1).

Le licenze sono rilasciate, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, dalle autorità di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere e, in caso di dimostrata forza maggiore, è sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

Nella nuova licenza sono indicati:

- la data del rilascio,
- il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

In tal caso, non è dovuta alcuna somma forfettaria, quale prevista in appresso ai punti 2 e 4.

La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione alle autorità di São Tomé e Príncipe, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità di São Tomé e Príncipe incaricate del controllo della pesca. Una copia della suddetta licenza può essere ottenuta per telefax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo.

2. Disposizioni relative alle tonniere con lenze e canne, alle tonniere con reti a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie

Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.

I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano le modalità di pagamento del canone, i conti bancari e le monete da utilizzare.

Le licenze sono rilasciate dopo il versamento su un conto indicato dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro pubblico, di una somma forfettaria di 3 750 EUR l'anno per le tonniere con lenze e canne, di 625 EUR l'anno per le tonniere con reti a circuizione e di 1 375 EUR l'anno per i pescherecci con palangari di superficie. Tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di:

- 150 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera a circuizione,
- 25 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera con lenze a canna,
- 55 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie.

3. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni a carico degli armatori delle tonniere con lenze e canne, di tonniere con reti a circuizione e di pescherecci con palangari di superficie

Le navi debbono tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque di São Tomé e Príncipe. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

I pescherecci di cui al precedente comma, per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque di São Tomé e Príncipe, sono tenuti a compilare il giornale di bordo di cui sopra con la menzione «Fuori ZEE São Tomé e Príncipe».

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, o da un suo rappresentante, devono essere trasmesse entro un termine di quarantacinque giorni dalla fine della campagna di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe, al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, nonché quanto prima possibile all'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), all'Instituto Español de Oceanografía (IEO) o all'Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR), perché procedano al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale. In tal caso si provvede immediatamente ad informare la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Sulla base di questi dati la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per la campagna annuale e lo trasmette al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe.

Gli armatori ricevono notifica del computo effettuato dalla Commissione entro il 30 settembre e dispongono di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari. Il pagamento deve essere effettuato su un conto indicato dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro pubblico. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua.

4. Disposizioni applicabili alle navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde

- a) Le licenze per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde sono valide per un periodo di tre mesi. Esse sono rinnovabili.
- b) I canoni per le licenze trimestrali sono fissati a 42 EUR/TSL per nave.

5. Dichiarazione delle catture da parte degli armatori di navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde

Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde autorizzate a pescare nella ZEE di São Tomé e Príncipe, nell'ambito dell'accordo, devono comunicare i propri dati sulle catture al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, sulla base del modello allegato nell'appendice 3. Dette dichiarazioni sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre.

6. Ispezione e controllo

Tutti i pescherecci della Comunità che operano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario di São Tomé e Príncipe incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

7. Osservatori

Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore. Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde devono prendere a bordo sistematicamente un osservatore. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità di São Tomé e Príncipe, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l'osservatore:

- osserva le attività di pesca delle navi,
- verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca,
- procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verifica i dati sulle catture relativi alla zona di São Tomé e Príncipe che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- adotta tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave,

- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità competenti São Tomé e Príncipe con copia alla delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe. Per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde la relazione deve includere il computo provvisorio delle catture effettuate nella ZEE e indicate nel giornale di bordo. Il computo provvisorio deve essere presentato prima del rilascio della licenza per il periodo successivo.

Le condizioni del suo imbarco, che non devono né interrompere né ostacolare le operazioni di pesca, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo accomandatario e dalle autorità di São Tomé e Príncipe.

L'armatore versa al governo di São Tomé e Príncipe, tramite il raccomandatario, 10 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniere con reti a circuizione, di un peschereccio con palangari di superficie o di una nave che pratica la pesca del granchio in acque profonde, come contributo ai costi di tale osservatore.

Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto di São Tomé e Príncipe convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe.

8. Zona di pesca

Le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa di ciascuna isola.

Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate a partire dall'isobata 650.

È vietata senza eccezioni ogni attività di pesca nella zona destinata allo sfruttamento congiunto di São Tomé e Príncipe e della Nigeria delimitata dalle coordinate di cui all'appendice 4.

9. Entrata nella zona e uscita dalla stessa

I pescherecci notificano con almeno ventiquattro ore di anticipo alla radiostazione costiera e al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe (per telefono +239-12-22091, fax +239-12-22828 o e-mail dpescas1@cstome.net) l'intenzione di entrare nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe o di uscire da tale zona.

Nel notificare l'uscita, ciascun peschereccio comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della permanenza nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe è considerato come un peschereccio senza licenza.

Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe e gli armatori conservano copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 3.

10. Catture accessorie

Le tonniere con reti a circuizione mettono le loro eventuali catture accessorie a disposizione della direzione della Pesca di São Tomé e Príncipe che si incarica di recuperarle e di sbarcarle.

11. Imbarco di marinai

Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, la flotta di tonniere con reti a circuizione imbarca 6 marinai di São Tomé e Príncipe per la durata della campagna, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.

Le condizioni di lavoro e di retribuzione sono liberamente discusse tra gli armatori e i rappresentanti dei marinai.

Se tutta la flotta delle tonniere con reti a circuizione non riesce ad imbarcare 6 marinai, gli armatori sono tenuti a pagare un compenso per i marinai non imbarcati, la cui entità, stabilita dalle due parti, deve essere proporzionale alla durata della campagna di pesca.

Tale somma verrà destinata alla formazione di pescatori di São Tomé e Príncipe e sarà versata su un conto indicato dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe.

12. **Norme**

Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali raccomandate dall'ICCAT.

13. **Utilizzazione di servizi**

I pescherecci comunitari cercano per quanto possibile di procurarsi a São Tomé e Príncipe i beni e i servizi necessari per la loro attività.

14. **Procedura in caso di fermo**

a) Trasmissione delle informazioni

Entro un termine massimo di 48 ore, il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe informa la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo di pesca, effettuato nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni applicate.

b) Risoluzione del fermo

Ai sensi delle disposizioni della legge sulla pesca e dei relativi regolamenti, l'infrazione può essere risolta:

- mediante transazione: in tal caso, l'importo dell'ammenda applicata è determinato ai sensi delle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa di São Tomé e Príncipe,
- in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere composta mediante transazione, secondo le disposizioni previste dalla legge di São Tomé e Príncipe.

c) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, su presentazione della relativa ricevuta,
- una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.

15. **Procedura in caso di sanzione**

La delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe è informata di tutte le sanzioni comminate a un peschereccio battente bandiera di uno Stato della Comunità che esercita attività di pesca nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e São Tomé e Príncipe e riceve una breve relazione sulle circostanze e i motivi che hanno portato all'applicazione di sanzioni.

Appendice 1

REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA N. ..

Nome del richiedente:

Nome e indirizzo dell'armatore della nave:

Nome e indirizzo del suo eventuale rappresentante a São Tomé e Príncipe:

.....

Nome del comandante della nave:

Tipo di nave:

Paese d'immatricolazione:

Porto e numero d'immatricolazione:

Identificazione esterna della nave:

Indicativo di chiamata e frequenza:

Lunghezza della nave:

Larghezza della nave:

Tipo di motore e potenza motrice:

Capacità di stivaggio:

Numero minimo di marinai:

Tipo di pesca:

Specie oggetto delle attività di pesca:

.....

Periodo di validità richiesto:

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Egli dichiara inoltre di conoscere e approvare, e di impegnarsi a rispettare, la legislazione in materia di pesca marittima vigente nella Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe come pure la legislazione internazionale applicabile

Data

IL RICHIEDENTE

GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

	Palangaro
	Esca viva
	Rete da circuizione
	Rete da traino
	Altro

Nome della nave:	Tonnellate di stazza lorda:	Partenza della nave:	Mese	Giorno	Anno	Porto
Paese di bandiera:	Capacità — (TM)					
Numero d'immatricolazione:	Comandante:	Ritorno della nave:				
Armatore:	Numero dei membri dell'equipaggio:					
Indirizzo:	Data della relazione:					
	(Autore della relazione):	Numero di giorni in mare:	Numero di giorni di pesca			Numero della bordata:
			Numero di cale effettuate:			

Data		Settore		Temperatura dell'acqua in superficie (°C)	Storzo di pesca Numero di ami utilizzati	Catture																				Esca utilizzata													
Mese	Giorno	Latitudine N/S	Longitudine E/O			Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i> o <i>maccovi</i>		Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>		Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>		(Tonno bianco) <i>Thunnus alalunga</i>		(Pescce spada) <i>Xiphias gladius</i>		(Pescce lancia striato) (Marlin bianco) <i>Tetrapturus audax</i> o <i>albidus</i>		(Marlin nero) <i>Makaira indica</i>		Pescce vela <i>Istiophorus albicans</i> o <i>platypterus</i>		Tonnetto striato <i>Katsuwonus pelamis</i>		Vari		Totale giornaliero Solo in kg		Costardelle	Tolani	Esca viva	Altro								
					N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg													
Quantitativi sbarcati (in kg)																																							

Osservazioni

- Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.
- Alla fine di ogni viaggio inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.

- Per «giorno» si intende il giorno di posizionamento del palangaro.
- La zona di pesca è riferita alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e annotare il grado di latitudine e di longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.

- L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) va compilata solo alla fine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.
- Tutte le informazioni qui riportate devono restare strettamente riservate.

Appendice 3

NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL GRANCHIO IN ACQUE PROFONDE

Nome della nave:		Potenza del motore:		Mese:		Anno:		
Nazionalità (bandiera):		Stazza lorda (t):		Metodo di pesca:		Porto di sbarco:		
Data	Zone di pesca		Numero di catture	Numero di ore di pesca	Specie ittica			Totali
	Longitudine	Latitudine						
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
TOTALE								

Appendice 4

Latitudine				Longitudine			
Gradi	Minuti	Secondi		Gradi	Minuti	Secondi	
03	02	22	N	07	07	31	E
02	50	00	N	07	25	52	E
02	42	38	N	07	36	25	E
02	20	59	N	06	52	45	E
01	40	12	N	05	57	54	E
01	09	17	N	04	51	38	E
01	13	15	N	04	41	27	E
01	21	29	N	04	24	14	E
01	31	39	N	04	06	55	E
01	42	50	N	03	50	23	E
01	55	18	N	03	34	33	E
01	58	53	N	03	53	40	E
02	02	59	N	04	15	11	E
02	05	10	N	04	24	56	E
02	10	44	N	04	47	58	E
02	15	53	N	05	06	03	E
02	19	30	N	05	17	11	E
02	22	49	N	05	26	57	E
02	26	21	N	05	36	20	E
02	30	08	N	05	45	22	E
02	33	37	N	05	52	58	E
02	36	38	N	05	59	00	E
02	45	18	N	06	15	57	E
02	50	18	N	06	26	41	E
02	51	29	N	06	29	27	E
02	52	23	N	06	31	46	E
02	54	46	N	06	38	07	E
03	00	24	N	06	56	58	E
03	01	19	N	07	01	07	E
03	01	27	N	07	01	46	E
03	01	44	N	07	03	07	E
03	02	22	N	07	07	31	E

**REGOLAMENTO (CE) N. 2349/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

**che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore
forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato ⁽²⁾, ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento nei vari Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, sono previste modalità particolari affinché, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione

della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L'organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

- (4) È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2003 come indicato in allegato.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	(in EUR/t)
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):	
a) per le aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e gli sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Danimarca, Svezia	70
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	17
— Francia	1
b) per i gamberetti grigi delle specie <i>Crangon crangon</i> e i gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>):	
— Danimarca, Svezia	0
— altri Stati membri	25
c) per gli altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo, Irlanda	17
— Regno Unito	28
— altri Stati membri	1
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):	
a) per le sardine delle specie <i>Sardina pilchardus</i> e le acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	
— tutti gli Stati membri	8
b) per gli altri prodotti:	
— Svezia	58
— Francia	20
— altri Stati membri	38
3. utilizzazione come esche:	
— Francia	50
— altri Stati membri	10
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2350/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

**che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la
campagna di pesca 2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo dell'aiuto non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (2) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2003 l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato nel seguente modo:

- primo mese: 185 EUR/t,
- secondo mese: 0 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 2351/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che fissa, per la campagna 2003, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
- (2) Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

(3) L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

(4) L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2003 l'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e l'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono fissati ai livelli indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (*Solea spp.*) dell'allegato I, parte C del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi o senza visceri con testa o tagliati — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> — Altre specie	310 250
II. Filettatura, congelamento e conservazione	320
III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	280
IV. Marinatura e conservazione	240

2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2	3
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	280
	Code di scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	210
II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	260
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	280
	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	210
IV. Pastorizzazione e conservazione	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	320
V. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	210

3. Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati	250
II. Filettatura, congelamento e conservazione	320

REGOLAMENTO (CE) N. 2352/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che fissa, per la campagna di pesca 2003, i prezzi di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata ad un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.
- (2) A norma del medesimo regolamento, ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità.
- (3) I prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 2003 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di conversione applicabili per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, per la campagna di pesca 2003, dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano all'allegato I.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2003 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2003 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente di conversione	
		Eviscerato con testa (1)	Pesci interi (1)
		Extra, A (1)	Extra, A (1)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,47
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,68
	4a	0,00	0,43
	4b	0,00	0,43
	4c	0,00	0,90
	5	0,00	0,80
	6	0,00	0,40
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,51
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,72
	4	0,00	0,47
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	1	0,60	0,60
	2	0,51	0,51
	3	0,28	0,28
Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	1	0,64	0,60
	2	0,64	0,56
	3	0,44	0,36
Sebasti (<i>Sebastes spp.</i>)	1	0,00	0,81
	2	0,00	0,81
	3	0,00	0,68
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	0,72	0,52
	2	0,72	0,52
	3	0,68	0,40
	4	0,54	0,30
	5	0,38	0,22
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,71	0,55
	4	0,61	0,30
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,62	0,43
	4	0,52	0,36
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	1	0,66	0,50
	2	0,64	0,48
	3	0,60	0,44
	4	0,41	0,30
Molve (<i>Molva spp.</i>)	1	0,68	0,56
	2	0,66	0,54
	3	0,60	0,48
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0,00	0,72
	2	0,00	0,71
	3	0,00	0,69
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0,00	0,77
	2	0,00	0,77
	3	0,00	0,63
	4	0,00	0,47

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente di conversione	
		Eviscerato con testa (1)	Pesci interi (1)
		Extra, A (1)	Extra, A (1)
Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	1	0,00	0,68
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,60
	4	0,00	0,25
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	1	0,75	0,41
	2	0,75	0,41
	3	0,72	0,41
	4	0,52	0,34
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	0,90	0,71
	2	0,68	0,53
	3	0,68	0,52
	4	0,56	0,43
	5	0,52	0,41
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	1	0,68	0,64
	2	0,60	0,56
	3	0,54	0,49
	4	0,34	0,29
Limande (<i>Limanda limanda</i>)	1	0,71	0,58
	2	0,54	0,42
Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	1	0,66	0,58
	2	0,50	0,42
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	0,90	0,81
	2	0,90	0,77
Seppie (<i>Sepia officinalis e Rossia macrosoma</i>)	1	0,00	0,64
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,40
		Intero o eviscerato, con testa (1)	Privi di testa (1)
		Extra, A (1)	Extra, A (1)
Rana pescatrice (<i>Lophius spp.</i>)	1	0,61	0,77
	2	0,78	0,72
	3	0,78	0,68
	4	0,65	0,60
	5	0,36	0,43
		Tutte presentazioni	
		Extra, A (1)	
Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>	1	0,59	
	2	0,27	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (1)	Extra, A (1)
Gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>)	1	0,77	0,68
	2	0,27	—

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente di conversione		
		Intero (1)		
Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	1	0,72		
	2	0,54		
		Intero (1)		Coda (1)
		E (1)	Extra, A (1)	Extra, A (1)
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	1	0,86	0,86	0,81
	2	0,86	0,59	0,68
	3	0,77	0,59	0,50
	4	0,50	0,41	0,41
		Eviscerato con testa (1)	Pesci interi (1)	
		Extra, A (1)	Extra, A (1)	
Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	1	0,75		0,58
	2	0,75		0,58
	3	0,71		0,54
	4	0,58		0,42
	5	0,50		0,33

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO II

Prezzi di ritiro o di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di ritiro (in EUR/t)	
		Eviscerato, con testa (l)	Pesci interi (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0	126
	2	0	193
	3	0	182
	4a	0	115
	4b	0	115
	4c	0	241
	5	0	214
6	0	107	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0	292
	2	0	366
	3	0	412
	4	0	269
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	1	667	667
	2	567	567
	3	311	311
Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	1	500	469
	2	500	438
	3	344	282
Sebasti (<i>Sebastes spp.</i>)	1	0	963
	2	0	963
	3	0	809
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	1 174	848
	2	1 174	848
	3	1 109	652
	4	881	489
	5	620	359
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	1	580	451
	2	580	451
	3	572	443
	4	492	242
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1	765	595
	2	765	595
	3	658	457
	4	552	382
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	1	628	476
	2	609	457
	3	571	419
	4	390	286
Molve (<i>Molva spp.</i>)	1	834	687
	2	809	662
	3	736	588
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0	218
	2	0	215
	3	0	209
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0	247
	2	0	247
	3	0	202
	4	0	151

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di ritiro (in EUR/t)		
		Eviscerato, con testa (l)	Pesci interi (l)	
		Extra, A (l)	Extra, A (l)	
Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	1	0	826	
	2	0	875	
	3	0	729	
	4	0	304	
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>): — dall'1.1 al 30.4.2003	1	797	436	
	2	797	436	
	3	765	436	
	4	553	361	
	— dall'1.5 al 31.12.2003	1	1 097	599
		2	1 097	599
		3	1 053	599
		4	760	497
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	3 375	2 663	
	2	2 550	1 988	
	3	2 550	1 950	
	4	2 100	1 613	
	5	1 950	1 538	
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	1	1 636	1 540	
	2	1 444	1 347	
	3	1 299	1 179	
	4	818	698	
Limande (<i>Limanda limanda</i>)	1	655	535	
	2	498	388	
Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	1	364	320	
	2	276	232	
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	2 252	1 808	
	2	2 252	1 719	
Seppie (<i>Sepia officinalis e Rossia macrosoma</i>)	1	0	1 048	
	2	0	1 048	
	3	0	655	
		intero o eviscerato con testa (l)	Privi della testa (l)	
		Extra, A (l)	Extra, A (l)	
Rana pescatrice (<i>Lophius spp.</i>)	1	1 767	4 565	
	2	2 260	4 268	
	3	2 260	4 031	
	4	1 883	3 557	
	5	1 043	2 549	
		Tutte presentazioni		
		Extra, A (l)		
Gamberetti grigi delle specie <i>Grangon crangon</i>	1	1 462		
	2	669		
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati	
		Extra, A (l)	Extra, A (l)	
Gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>)	1	5 142	1 149	
	2	1 803	—	

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di vendita (in EUR/t)		
		Intero (1)		
Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	1	1 272		
	2	954		
		Intero (1)		Coda (1)
		E (1)	Extra, A (1)	Extra, A (1)
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	1	4 590	4 590	3 536
	2	4 590	3 149	2 969
	3	4 109	3 149	2 183
	4	2 669	2 188	1 790
		Eviscerato, con testa (1)	Pesci interi (1)	
		Extra, A (1)	Extra, A (1)	
Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	1	4 986		3 856
	2	4 986		3 856
	3	4 720		3 590
	4	3 856		2 792
	5	3 324		2 194

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO III

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente	Dimen- sioni (1)	Prezzi di ritiro (in EUR/t)	
				Pesci eviscerati con testa (1)	Pesci interi (1)
				Extra, A (1)	Extra, A (1)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,90	1	0	113
			2	0	174
			3	0	164
			4a	0	104
	Le regioni costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)	0,90	1	0	113
			2	0	174
			3	0	164
			4a	0	104
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,96	1	0	209
			2	0	207
			3	0	201
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Down nel Regno Unito	0,95	1	0	207
			2	0	204
			3	0	199
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,75	1	2 531	1 997
			2	1 913	1 491
			3	1 913	1 463
			4	1 575	1 209
			5	1 463	1 153
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Isole delle Azzorre e Madera	0,48	1	1 081	868
			2	1 081	825
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Isole Canarie	0,48	1	0	140
			2	0	176
			3	0	198
			4	0	129
	Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,74	1	0	216
			2	0	271
			3	0	305
			4	0	199
	Le regioni costiere atlantiche del Portogallo	0,93	2	0	348
0,81		3	0	342	

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2353/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

che fissa, per la campagna di pesca 2003, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2003 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio⁽²⁾.
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2003, figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Specie	Presentazione	Coefficiente di adeguamento	Livello d'intervento	Prezzo di vendita (in EUR/t)	
Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Interi, con o senza testa	1,0	0,85	1 697	
Naselli (<i>Merluccius spp.</i>)	Interi, con o senza testa	1,0	0,85	1 080	
	Filetti individuali				
	— spellati	1,0	0,85	1 301	
	— non spellati	1,1	0,85	1 431	
Orate (<i>Dendex dentex e Pagellus spp.</i>)	Intere, con o senza testa	1,0	0,85	1 390	
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Intero, con o senza testa	1,0	0,85	3 451	
Gamberetti <i>Penaeidae</i>	Congelati				
		a) <i>Parapenaeus Longirostris</i>	1,0	0,85	3 536
		b) Altri <i>Penaeidae</i>	1,0	0,85	6 785
Seppie (<i>Sepia officinalis e Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate	1,0	0,85	1 688	
Calamari (<i>Loligo spp.</i>)					
		a) <i>Loligo patagonica</i>			
		— Interi, non puliti	1,00	0,85	983
		— puliti	1,20	0,85	1 179
		b) <i>Loligo vulgaris</i>			
— Interi, non puliti	2,50	0,85	2 457		
— puliti	2,90	0,85	2 850		
Polpi o piovre (<i>Octopus spp.</i>)	Congelati	1,00	0,85	1 748	
Totani (<i>Illex argentinus</i>)	— Interi, non puliti	1,00	0,80	678	
	— eviscerati e decapitati	1,70	0,80	1 153	

Forme di presentazione commerciale:

- *Interi, non puliti*: pesci che non hanno subito alcun trattamento.
- *Puliti*: prodotti almeno eviscerati.
- *Eviscerati e decapitati*: corpo di calamaro privo di viscere e capo.

REGOLAMENTO (CE) N. 2354/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) Per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2003, dal regolamento (CE) n. 2352/2002 della Commissione ⁽²⁾.

- (4) Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.
- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2003, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO (*)

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di riferimento (in EUR/t)			
		Pesce eviscerato con testa (1)		Pesce intero (1)	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> ex 0302 40 00	1		—	F011	126
	2		—	F012	193
	3		—	F013	182
	4a		—	F016	115
	4b		—	F017	115
	4c		—	F018	241
	5		—	F015	214
	6		—	F019	107
Scorfani o seabasti (<i>Sebastes spp.</i>) ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33	1		—	F067	963
	2		—	F068	963
	3		—	F069	809
Merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i> ex 0302 50 10	1	F073	1 174	F083	848
	2	F074	1 174	F084	848
	3	F075	1 109	F085	652
	4	F076	881	F086	489
	5	F077	620	F087	359
Gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>) ex 0306 23 10		Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
	1	F317	5 142	F321	1 149
	2	F318	1 803	—	—

(1) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)	
1. Scorfani o seabasti (<i>Sebastes spp.</i>) ex 0303 79 35 ex 0303 79 37	F411	Interi: — con o senza testa	951	
ex 0304 20 35 ex 0304 20 37	}	F412	Filetti: — con lisce («standard»)	1 896
		F413	— senza lisce	2 161
		F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 263

(*) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)
2. Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41	F416	Interi, con o senza testa	1 095
ex 0304 20 29	F417	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 404
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 746
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 602
	F420	— filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 944
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 903
	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 406
ex 0304 90 38			
3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		Filetti:	
ex 0304 20 31	F424	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 518
	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 672
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 698
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 769
ex 0304 90 41	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	987
4. Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		Filetti:	
ex 0304 20 33	F431	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 333
	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 686
	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 822
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 960
5. Merluzzo dell'Alasca (<i>Theragra chalcogramma</i>) ex 0304 20 85	F441	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 148
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 324
6. Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) ex 0304 10 97 ex 0304 90 22	F450	Filetti doppi di aringa: — di peso superiore a 80 g al pezzo	500
	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	455

**REGOLAMENTO (CE) N. 2355/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001 è modificato come segue:

sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,

a) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«2a. a) I documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 comprendono:

sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

— documenti relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, richiesti per un'idonea pista di controllo, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

— rapporti e documenti sui controlli eseguiti a norma degli articoli 4, 9, 10 e 15 del presente regolamento.

considerando quanto segue:

Le autorità nazionali competenti designano l'organismo incaricato di conservare i documenti relativi alle spese per il periodo di conservazione previsto.

(1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le autorità responsabili degli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi ad un intervento, per un periodo di tre anni a decorrere dal pagamento del saldo da parte della Commissione, salvo se sia disposto diversamente negli accordi amministrativi bilaterali.

b) I documenti devono essere conservati come documenti originali oppure su supporti comunemente accettati.

(2) È opportuno specificare le categorie dei documenti giustificativi suddetti, la forma in cui devono essere tenuti e l'obbligo di designare gli organismi responsabili della loro conservazione.

I supporti comunemente accettati sono i seguenti:

(3) Poiché i suddetti documenti fanno parte della pista di controllo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001 ⁽³⁾, è opportuno inserire in detto articolo le disposizioni necessarie circa la tenuta dei documenti.

— fotocopie di documenti originali,
— microschede di documenti originali,
— versioni elettroniche di documenti originali su supporti ottici (ad esempio documenti scansionati conservati su Cd-rom, disco duro o disco magnetico),
— documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica.

(4) Le disposizioni sulla tenuta dei documenti lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie o nazionali specifiche.

La procedura per la certificazione della conformità con gli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è definita dalle autorità nazionali e deve garantire la conformità delle versioni conservate con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali nonché la loro attendibilità per fini legali e di audit. Se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici di supporto su cui le versioni sono conservate devono rispondere alle norme di sicurezza riconosciute, tali da garantirne la conformità con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali e l'attendibilità per fini legali e di audit.»

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 29.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

- b) al paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
- «a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che i documenti di cui al paragrafo 2 bis siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e dell'allegato I al presente regolamento;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2356/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002

che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1924/2002 della Commissione, del 28 ottobre 2002, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione ed alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e al regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, fissa al 31 dicembre 2002 la scadenza del periodo di validità per i certificati di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e aventi come destinazione la Repubblica ceca o la Repubblica slovacca, nella prospettiva dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 delle concessioni accordate nel quadro dei negoziati relativi alla liberalizzazione degli scambi tra l'Unione europea da una parte e la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca dall'altra. È opportuno riaprire la possibilità di emettere certificati per questi paesi a decorrere dal 1° gennaio 2003, data l'impossibilità di rispettare la data stabilita. Al fine di assicurare il rispetto delle concessioni accordate fin dalla loro entrata in vigore, occorre, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 ⁽⁴⁾, limitare il periodo di validità dei titoli alla fine del mese in cui sono stati rilasciati.

- (2) In vista dell'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003 delle nuove concessioni accordate alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2002 ha previsto, in deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, che per i titoli utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 per esportazioni nella Repubblica ceca o nella Repubblica slovacca e che menzionano alla casella 7 una destinazione diversa da tali paesi, non viene pagata alcuna restituzione. Essendo impossibile rispettare la data stabilita, è opportuno abrogare questo articolo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, oggetto di una domanda a decorrere dal 1° gennaio 2003 e aventi come destinazione la Repubblica ceca o la Repubblica slovacca, termina alla fine del mese di rilascio.

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2002 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2357/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

relativo alla gestione per l'anno 2003 dei contingenti tessili previsti dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1309/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
- (2) Ai sensi di detto regolamento, è possibile, in determinate circostanze, ricorrere a metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo alle domande corredate dalla prova di precedenti risultati in materia di importazioni.
- (3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2003 siano adottate prima che inizi l'anno contingente, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
- (4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 2538/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio⁽³⁾, si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare norme simili per il 2003.
- (5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è pertanto opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore mediante questo metodo.
- (6) Per garantire una certa continuità degli scambi commerciali ed un'efficace gestione dei contingenti, occorre consentire agli operatori di presentare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2003 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2002.

(7) Per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, dovrebbe essere consentito agli operatori che abbiano utilizzato almeno il 50 % del quantitativo già autorizzato di chiedere un quantitativo ulteriore, sempreché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8) Ai fini di una buona gestione, le autorizzazioni di importazione dovrebbero avere una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che però tale validità vada oltre la fine dell'anno. È opportuno che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione della disponibilità dei quantitativi e solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e certificare (salvo specifica disposizione in altro senso) di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero tuttavia essere autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2004, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione sia almeno del 50 % al momento della richiesta di proroga.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di fissare le norme relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2003.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in base all'ordine cronologico in cui la Commissione riceve le notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori per quantitativi che non devono superare i massimali per operatore fissati nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 73.

Tuttavia, detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda relativa al 2003 per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo, possono dimostrare alle autorità nazionali competenti, in base alle licenze d'importazione concesse loro per il 2002, di avere effettivamente importato dallo stesso paese terzo quantitativi superiori ai massimali stabiliti per la medesima categoria.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2002 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo attribuitogli a norma del presente regolamento può presentare una nuova domanda, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, per quantitativi non superiori ai massimali indicati in allegato.

Articolo 4

1. Le autorità nazionali competenti possono notificare alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione di importazione a decorrere dal 3 gennaio 2003 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione della disponibilità dei quantitativi, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

- a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci e
- b) certifichi per iscritto, per le categorie e i per i paesi interessati:
 - i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento o
 - ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2003.

Tuttavia, su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni il cui grado di utilizzazione è almeno del 50 % al momento della domanda di proroga.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Massimali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2357/2002

Paese	Categoria	Unità	Massimale
Corea del Nord	1	Chilogrammi	10 000
	2	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	4	Pezzi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	12	Paia	10 000
	13	Pezzi	10 000
	14	Pezzi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	17	Pezzi	10 000
	18	Chilogrammi	10 000
	19	Pezzi	10 000
	20	Chilogrammi	10 000
	21	Pezzi	10 000
	24	Pezzi	10 000
	26	Pezzi	10 000
	27	Pezzi	10 000
	28	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	10 000
	31	Pezzi	10 000
	36	Chilogrammi	10 000
	37	Chilogrammi	10 000
	39	Chilogrammi	10 000
	59	Chilogrammi	10 000
	61	Chilogrammi	10 000
	68	Chilogrammi	10 000
	69	Pezzi	10 000
	70	Pezzi	10 000
	73	Pezzi	10 000
	74	Pezzi	10 000
	75	Pezzi	10 000
76	Chilogrammi	10 000	
77	Chilogrammi	5 000	
78	Chilogrammi	5 000	
83	Chilogrammi	10 000	
87	Chilogrammi	10 000	
109	Chilogrammi	10 000	
117	Chilogrammi	10 000	
118	Chilogrammi	10 000	
142	Chilogrammi	10 000	
151A	Chilogrammi	10 000	
151B	Chilogrammi	10 000	
161	Chilogrammi	10 000	

Paese	Categoria	Unità	Massimale
Repubblica federale di Jugoslavia ⁽¹⁾	1	Chilogrammi	20 000
	2	Chilogrammi	20 000
	2a	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	67	Chilogrammi	10 000

(¹) Incluso il Kosovo, secondo quanto definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 2358/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	55,6
	204	47,2
	608	29,7
	999	44,2
0707 00 05	052	126,3
	999	126,3
0709 90 70	052	97,2
	204	66,9
	999	82,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,6
	204	51,5
	999	48,5
0805 20 10	204	65,1
	999	65,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,7
	999	65,7
0805 50 10	052	51,9
	600	73,1
	999	62,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	93,0
	404	101,2
	720	134,6
	999	109,6
0808 20 50	400	97,9
	999	97,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2359/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

relativo all'apertura per l'anno 2003 di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Repubblica ceca, della Romania e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 98/707/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione e gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 98/626/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Romania dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati nei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione e gli articoli 2 e 5 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 98/638/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta decisione e gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

considerando quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 16.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 306 del 16.11.1998, pag. 1.

- (1) Il protocollo 3 degli accordi europei con la Repubblica ceca, la Romania e la Repubblica slovacca sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, quale modificato dal protocollo di adeguamento di questi accordi, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari dalla Repubblica ceca, dalla Romania e dalla Repubblica slovacca. Questi contingenti tariffari sono aperti per il 2003.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾, quale da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁷⁾, stabilisce le norme per la gestione di questi contingenti tariffari. È opportuno stabilire che i contingenti tariffari aperti da questo regolamento siano gestiti in conformità alle presenti norme.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti i contingenti annuali per i prodotti originari della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca che figurano negli allegati I, II, III del presente regolamento per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, alle condizioni indicate in tali allegati.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente a quanto disposto dagli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

REPUBBLICA CECA

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2003	Aliquota di dazio applicabile
09.5417	da 0403 10 51 a 0403 10 99	Iogurt aromatizzati, o addizionati di frutta, di noci o di cacao	5 436 000 EUR	0 + EAR ⁽¹⁾
	da 0403 90 71 a 0403 90 99	Altri, aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o di cacao		
	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore o uguale al 75 %		
	1517 10 10	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	1517 90 10	Altre, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10		
	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le merci della voce NC 1806 10 15		
	ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 5 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, escluse le merci della voce NC 1901 90 91		
	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, ad esclusione delle paste alimentari farcite delle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato		
	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili		
	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove		
	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
	2101 12 98	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè, che non rientrano nel codice NC 2101 12 92		

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2003	Aliquota di dazio applicabile
09.5417 (segue)	ex 2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, che non rientrano nei codici NC 2101 20 20 e 2101 20 92 ad eccezione dei prodotti non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecole, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o d'amido o fecole		
	2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè		
	2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, escluso quelli di cicoria torrefatta		
	2102 10 31	Lieviti di panificazione		
	2102 10 39			
	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao		
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti		
	2202 90 91	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404		
	2202 90 95			
	2202 90 99			
09.5641	ex 3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:	314 tonnellate	0 %
	3302 10 29	altre		

(¹) EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

ROMANIA

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2002 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (1)
09.5431	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10 (*)	2 100	0 + EAR
09.5433	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le merci delle voci NC 1806 10 15 e 1806 20 70	1 500	0 + EAR
09.5435	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, ad esclusione delle paste alimentari farcite delle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	600	0 + EAR
09.5437	ex 1904	prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, escluse le merci della voce NC 1904 20 10	438	0 + EAR
09.5439	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1 875	0 + EAR
09.5441	2101 30 19 2101 30 99	Succedanei torrefatti del caffè Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, escluso quelli di cicoria torrefatta	163	0 + EAR
09.5443	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	114	0 + EAR
09.5445	0405 20 10 0405 20 30 ex 2106 ex 3302 10 3302 10 29	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore o uguale al 75 % Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92, e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti (*) Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: altre	1 050	0 + EAR
09.5447	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	100	0 + EAR

(1) EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune e per i prodotti delle voci NC 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 e 2106 90 10, sono soggetti al dazio massimo previsto dall'accordo.

(*) Ad eccezione dei prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) delle voci NC ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 e ex 2106 90 98.

ALLEGATO III

SLOVACCHIA

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2003	Aliquota di dazio applicabile
09.5417	da 0403 10 51 a 0403 10 99	logurt aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao	2 718 000 EUR	0 + EAR (!)
	da 0403 90 71 a 0403 90 99	Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao		
	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore o uguale al 75 %		
	1517 10 10	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	1517 90 10	Altre, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10		
	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le merci della voce NC 1806 10 15		
	ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 5 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, escluse le merci della voce NC 1901 90 91		
	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, ad esclusione delle paste alimentari farcite delle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato		
	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili		
	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove		
	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
	2101 12 98	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè, che non rientrano nel codice NC 2101 12 92		

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2003	Aliquota di dazio applicabile
09.5417 (segue)	ex 2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, che non rientrano nei codici NC 2101 20 20 e 2101 20 92, ad eccezione dei prodotti non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecole, o continenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o d'amido o fecole		
	2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè		
	2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, escluso quelli di cicoria torrefatta		
	2102 10 31	Lieviti di panificazione		
	2102 10 39			
	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao		
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti		
	2202 90 91	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404		
	2202 90 95			
	2202 90 99			
ex 3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:			
3302 10 29	altre			

(¹) EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 3 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2360/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

che apre per il 2003 un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda dall'altra, in merito al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda dall'altra, in merito al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, approvato con decisione 1999/492/CEE, dispone i contingenti tariffari per le importazioni dall'Islanda di prodotti a base di zucchero e cioccolato e di altre preparazioni alimentari contenenti cacao. È necessario aprire questi contingenti tariffari per l'anno 2003.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁵⁾, stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari. È opportuno provvedere che i contingenti tariffari aperti da questo regolamento siano gestiti in base alle presenti regole.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 le merci originarie dell'Islanda che figurano all'allegato del presente regolamento sono soggette ai dazi riportati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente a quanto disposto dagli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente	Aliquota del dazio applicabile		
09.0799	1704 90 10	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90	500 tonnellate	50 % dell'ali- quota del dazio applicabile ai paesi terzi (*) con un massimo di 35,15 EUR/ 100 kg		
	1704 90 30					
	1704 90 51					
	1704 90 55					
	1704 90 61					
	1704 90 65					
	1704 90 71					
	1704 90 75					
	1704 90 81					
	1704 90 99					
	1806 32 10	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32 e 1806 90				
	1806 32 90					
	1806 90 11					
	1806 90 19					
	1806 90 31					
	1806 90 39					
	1806 90 50					
	1806 90 60					
	1806 90 70					
	1806 90 90					
	1905 31 11	Biscotti con aggiunta di edulcoloranti; cialde e cialdini				
	1905 31 19					
	1905 31 30					
	1905 31 91					
	1905 31 99					
	1905 32 11					
	1905 32 19					
	1905 32 91					
	1905 32 99					

(*) Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota consistente nel dazio ad valorem con l'aggiunta, all'occorrenza, dell'elemento agricolo, e comunque inferiore od uguale all'aliquota massima eventualmente stabilita dalla tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2361/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

che apre per il 2003 un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di lettere di scambio tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia dall'altra, in merito al protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia dall'altra, in merito al protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 96/753/CE, dispone i contingenti tariffari per le importazioni dalla Norvegia di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao. È necessario aprire questi contingenti tariffari per l'anno 2003.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁵⁾, dispone le norme per la gestione dei contingenti tariffari. È opportuno provvedere affinché i contingenti tariffari aperti da questo regolamento siano gestiti in accordo con le presenti regole.

- (3) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 le merci originarie della Norvegia che figurano nell'allegato del presente regolamento sono soggette ai dazi riportati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale
09.0764	ex 1806 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, eccetto la polvere di cacao con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, codice NC 1806 10	5 500 t	35,15 EUR/100 kg

**REGOLAMENTO (CE) N. 2362/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

**relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2003 per le importazioni nella Comunità
di alcune merci originarie della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE/Turchia, del 29 aprile 1997, relativa al regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformabili ⁽³⁾ e in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE/Turchia, del 29 aprile 1997, stabilisce che, al fine di favorire lo sviluppo degli scambi conformemente agli obiettivi dell'unione doganale, è opportuno stabilire un contingente annuale espresso in valore riguardante talune paste alimentari importate nella Comunità dalla Turchia. Questo contingente è aperto per l'anno 2003 e l'ammissione ai relativi benefici è soggetta alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR. quale prescritto dalla decisione n. 1/2001 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia ⁽⁴⁾.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, quale da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁶⁾, dispone le norme in materia di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno disporre che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti conformemente a tali norme.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario comunitario stabilito nell'allegato è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 per le merci originarie della Turchia menzionate in allegato.

L'ammissione a beneficiare del suddetto contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR. a norma della decisione n. 1/2001 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente
09.0205	1902 11 00 1902 19	Pasta non cotta né farcita od altrimenti preparata	2,5 milioni EUR	10,67 EUR/100 kg netto

REGOLAMENTO (CE) N. 2363/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002

relativo all'apertura di un contingente tariffario per il 2003 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2002/981/CE del Consiglio, dell'11 novembre 2002, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia dall'altra, in merito al protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il contingente tariffario per alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia previsto nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, ed il Regno di Norvegia, dall'altra parte, sul protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia è aperto per l'anno 2003.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁵⁾,

dispone le norme per la gestione dei contingenti tariffari. È opportuno stabilire che i contingenti tariffari aperti da questo regolamento siano gestiti in conformità alle presenti norme.

- (3) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari comunitari specificati nell'allegato sono aperti per il periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente
09.0765	1517 10 90	Margarina, esclusa la margarina liquida Altra	2 470 t	Gratuito
09.0766	2102 30 00	Lieviti in polvere preparati	150 t	Gratuito
09.0767	ex 2103 90 90 (codice TARIC 10 e 89)	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti di codice NC 2103 90 90, altro, eccetto la maionese	130 t	Gratuito
09.0768	2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	390 t	Gratuito
09.0769	2106 90 92	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove/altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	510 t	Gratuito
09.0771	ex 2207 10 00 (codice TARIC 90)	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol./altro, eccetto quello ottenuto dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I al trattato CEE	134 000 ettolitri	Gratuito
09.0772	ex 2207 20 00 (codice TARIC 90)	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo/altro, eccetto quello ottenuto dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I al trattato CEE	3 340 ettolitri	Gratuito
09.0774	2403 10	Tabacco da fumo, anche se contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	370 t	Gratuito

**REGOLAMENTO (CE) N. 2364/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

recante apertura per l'anno 2003 di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di prodotti originari della Repubblica di Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo con il regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2002/63/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo recante adattamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea nonché del risultato dei negoziati agricoli dell'Uruguay round e in particolare dei miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo d'adattamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Polonia, contempla la concessione di contingenti tariffari annuali applicabili all'importazione di prodotti originari di detto paese.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁵⁾, ha

codificato le disposizioni di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date d'accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati fuori allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti annuali per i prodotti originali della Repubblica di Polonia che figurano in allegato al presente regolamento sono aperti dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 secondo le condizioni menzionate in detto allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in base alle disposizioni contemplate dagli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Contingenti applicabili all'importazione di prodotti originari della Polonia aperti per il 2003

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per il 2003 (in tonnellate)	Diritti applicabili (1)
09.5401	ex 0403 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	23	EAR
09.5403	ex 1704 1704 10 1704 90 30 1704 90 55 1704 90 71 1704 90 75 ex 1704 90 99 (Codice Taric 10)	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	7 180	EAR
09.5404	ex 1806 1806 10 20 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	5 016	EAR
09.5405	ex 1902 1902 11 00 1902 19 10 1902 19 90 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 10 1902 30 90 1902 40 10 1902 40 90	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous anche preparato	525	EAR

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per il 2003 (in tonnellate)	Diritti applicabili (*)
09.5407	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli, perlacci, scarti di setacciature o forme simili	59	EAR
09.5408	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	2 295	EAR
09.5409	ex 2001 2001 90 40 ex 2004 2004 10 91 ex 2005 2005 20 10 ex 2008 2008 99 91	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: Patate non semplicemente cotte, sotto forma di farina, semolino o fiocchi Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	36	EAR
09.5411	ex 2101 2101 12 98 2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè o a base di caffè, non compresi nel codice NC 2101 12 92 Preparazioni a base di tè o mate non a base di estratti, essenze e concentrati di tè o mate	23	EAR
09.5413	ex 2101 2101 30 19 2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta	450	EAR
09.5415	ex 2106 2106 90 10	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: Preparazioni dette «fondute»	675	EAR

(*) EAR = Elementi agricoli ridotti applicabili entro i limiti quantitativi dei contingenti. Le importazioni eccedenti tali quantità sono sottoposte agli elementi agricoli (EA) che figurano nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2365/2002 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 2565/2001 recante apertura, per il 2002, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽²⁾, istituisce nuove concessioni per quanto riguarda l'importazione di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine nel quadro dei contingenti tariffari aperti dall'accordo europeo con l'Ungheria. Tali nuove concessioni, applicate a partire dal 1° luglio 2002, ammettono all'importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative, i suddetti prodotti originari dell'Ungheria. Le nuove concessioni si applicano soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽³⁾, istituisce nuove concessioni per quanto riguarda l'importazione di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine nel quadro dei contingenti tariffari aperti dall'accordo europeo con l'Estonia. Tali nuove concessioni, applicate a partire dal 1° luglio 2002, ammettono all'importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative, i suddetti prodotti originari dell'Estonia. Le nuove concessioni si applicano soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽⁴⁾, istituisce nuove concessioni per quanto riguarda l'importazione di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine nel quadro dei contingenti tariffari

aperti dall'accordo europeo con la Lettonia. Tali nuove concessioni, applicate a partire dal 1° luglio 2002, ammettono all'importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative, i suddetti prodotti originari della Lettonia. Le nuove concessioni si applicano soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania ⁽⁵⁾, istituisce nuove concessioni per quanto riguarda l'importazione di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine nel quadro dei contingenti tariffari aperti dall'accordo europeo con la Lituania. Tali nuove concessioni, applicate a partire dal 1° luglio 2002, ammettono all'importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative, i suddetti prodotti originari della Lituania. Le nuove concessioni si applicano soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
- (5) Quando i prodotti a base di carni ovine sono presentati alle autorità doganali per l'importazione, è difficile stabilire se sono stati ottenuti da ovini della specie domestica o di altre specie. È pertanto opportuno prevedere che il documento di origine contenga una precisazione al riguardo.
- (6) Occorre di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2565/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, recante apertura, per il 2002, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 ⁽⁶⁾.
- (7) I dazi e i quantitativi di cui al presente regolamento sono stati fissati in conformità degli accordi internazionali in vigore nel 2002. Nel caso dell'Ungheria e dei Paesi baltici, i periodi di validità di tali accordi sono specificati nelle note in calce dell'allegato. Il presente regolamento dovrebbe pertanto avere validità retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2002.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.⁽²⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2565/2001 è modificato come segue.

1) I testi degli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0204, 0210 99 21 e 0210 99 29 originari dei paesi indicati nell'allegato sono sospesi o ridotti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

1. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie dei paesi fornitori elencati è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, sono quelli indicati per il gruppo di paesi n. 1 dell'allegato.

2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie dei paesi fornitori elencati è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, sono quelli indicati per il gruppo di paesi n. 2 dell'allegato.

3. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie dei paesi fornitori elencati è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, sono quelli indicati per il gruppo di paesi n. 3 dell'allegato.

4. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie

dei paesi fornitori elencati è sospeso o ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, sono quelli indicati per il gruppo di paesi n. 4 dell'allegato.

5. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie dei paesi fornitori elencati è sospeso o ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, sono quelli indicati per il gruppo di paesi n. 5 dell'allegato.

Articolo 4

1. I contingenti tariffari previsti per i gruppi di paesi nn. 1 e 2 di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. I contingenti tariffari previsti per i gruppi di paesi nn. 3, 4 e 5 di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte B, del regolamento (CE) n. 1439/95.»

2) Il seguente articolo è aggiunto dopo l'articolo 6:

«Articolo 6a

Il documento di origine che scorta i prodotti a base di carni ovine dei codici NC ex 0204, ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 indicati nel gruppo di paesi n. 4 dell'allegato specifica, nella casella n. 9, se tali prodotti sono stati ottenuti a partire da ovini di specie diverse dalla specie domestica.»

3) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE — CONTINGENTI TARIFFARI PER IL 2002

(in tonnellate di equivalente peso carcassa)

Gruppo di paesi n. (1)	Codici NC	Dazio	Numero d'ordine	Origine	Quantitativi
1 (*)	0204	Zero	09.4131	Argentina	23 000
			09.4132	Australia	18 650
			09.4133	Cile	3 000
			09.4134	Nuova Zelanda	226 700
			09.4135	Uruguay	5 800
			09.4136	Islanda	1 350
			09.4137	Slovenia	50
2 (*)	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204	Zero	09.4681	Polonia	9 200
			09.4682	Romania (2)	8 050
			09.4575	Ungheria (3)	16 247,5
			09.4683	Bulgaria	7 000
			09.4684	Repubblica ceca	2 150
			09.4685	Slovacchia	4 300
3 (**)	0204	Zero	09.4141	Groenlandia	100
			09.4142	Isole Færøer	20
			09.4037	Paesi baltici (4)	132,5
			09.4143	Turchia	200
4 (**)	0104 10 30, ex 0104 10 80 e ex 0104 20 90	riduzione del 100 % dei dazi specifici	09.4146	Stati ACP	100
	ex 2004, ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 unicamente per le specie diverse dalla specie ovina domestica				
	ex 2004, ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 unicamente per la specie ovina domestica	riduzione del 65 % dei dazi specifici	09.4147	Stati ACP	500

Gruppo di paesi n. (1)	Codici NC	Dazio	Numero d'ordine	Origine	Quantitativi
5 (**)	0204	Zero	09.4037	Altri (5)	200
	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	10 %	09.4036	Altri (5)	49,35 (6)

(*) Gestione dei contingenti conformemente al titolo II, parte A, del regolamento (CEE) n. 1439/95.

(**) Gestione dei contingenti conformemente al titolo II, parte B, del regolamento (CEE) n. 1439/95.

(1) Articolo 3 del presente regolamento.

(2) Incremento annuo = 700 tonnellate [regolamento (CE) n. 2435/2000].

(3) Questo contingente è valido unicamente dall'1.1.2002 al 30.6.2002.

(4) Importo globale per Estonia, Lettonia e Lituania. Questo contingente è valido unicamente dall'1.1.2002 al 30.6.2002.

(5) Con «altri» si intende qui ogni provenienza diversa dai paesi citati nella presente tabella.

(6) Il precedente quantitativo di 105 tonnellate di peso vivo è stato convertito in peso carcassa.

REGOLAMENTO (CE) N. 2366/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2002

recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000 ⁽³⁾, sono ammessi all'importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e da tasse, i prodotti originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina e Croazia, nonché l'Ex repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999.
- (2) I regolamenti (CE) n. 1151/2002 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1361/2002 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1362/2002 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 1408/2002 ⁽⁷⁾ del Consiglio ammettono all'importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali e da tasse, i prodotti originari rispettivamente dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e dell'Ungheria.
- (3) I quantitativi di taluni prodotti agricoli che possono essere importati da alcuni paesi in esenzione totale dal dazio doganale limitatamente a determinati contingenti tariffari, massimali o quantitativi di riferimento sono fissati nei regolamenti (CE) n. 2290/2000 ⁽⁸⁾, (CE) n. 2433/2000 ⁽⁹⁾, (CE) n. 2434/2000 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 2435/2000 ⁽¹¹⁾ e (CE) n. 2851/2000 ⁽¹²⁾ del Consiglio, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevedono l'adeguamento autonomo e transitorio di

talune concessioni agricole previste dagli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Polonia.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio ⁽¹³⁾, del 10 dicembre 2002, stabilisce concessioni applicabili ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP).
- (5) Poiché le importazioni sono gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi fissati per il 2003 corrispondono alla somma di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 e di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.
- (6) È opportuno disporre l'apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2003. I dazi e i quantitativi di cui al presente regolamento sono stati fissati in conformità degli accordi internazionali in vigore nel 2003. È pertanto necessario redigere il presente regolamento della Commissione che stabilisce, per il 2003, i contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204.
- (7) Per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari comunitari occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni, è necessario un fattore di conversione.
- (8) I contingenti tariffari comunitari devono essere gestiti conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione ⁽¹⁴⁾.
- (9) Quando i prodotti a base di carni ovine sono presentati alle autorità doganali per l'importazione, è difficile stabilire se sono stati ottenuti da ovini della specie domestica o di altre specie. È pertanto opportuno prevedere che il documento di origine contenga una precisazione al riguardo.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.⁽²⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.⁽⁵⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.⁽⁷⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.⁽⁸⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.⁽¹²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.⁽¹³⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.⁽¹⁴⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari per i settori delle carni ovine e caprine relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0204, 0210 99 21 e 0210 99 29 originari dei paesi indicati nell'allegato sono sospesi o ridotti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

1. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie dei paesi fornitori elencati è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, sono quelli indicati per il gruppo di paesi n. 1 dell'allegato.

2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie dei paesi fornitori elencati è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, sono quelli indicati per il gruppo di paesi n. 2 dell'allegato.

3. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie dei paesi fornitori elencati è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, sono quelli indicati per il gruppo di paesi n. 3 dell'allegato.

4. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie dei paesi fornitori elencati è sospeso o ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, sono quelli indicati per il gruppo di paesi n. 4 dell'allegato.

5. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, per i quali il dazio applicabile alle impor-

tazioni originarie dei paesi fornitori elencati è sospeso o ridotto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, sono quelli indicati per il gruppo di paesi n. 5 dell'allegato.

Articolo 4

1. I contingenti tariffari previsti per i gruppi di paesi nn. 1 e 2 di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. I contingenti tariffari previsti per i gruppi di paesi nn. 3, 4 e 5 di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte B, del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 5

1. Con l'espressione «equivalente peso carcassa» utilizzata all'articolo 3 si intende il peso della carne non disossata presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine 55 kg di carni di montone o di capra (escluso il capretto) disossati corrispondono a 100 kg di carni di montone o di capra (escluso il capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o di capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o di capretto non disossate.

2. Se gli accordi tra la Comunità e alcuni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sotto forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carni non disossate.

Articolo 6

Il documento di origine che scorta i prodotti a base di carni ovine dei codici NC ex 0204, ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 indicati nel gruppo di paesi n. 4 dell'allegato specifica, nella casella n. 9, se tali prodotti sono stati ottenuti a partire da ovini di specie diverse dalla specie domestica.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER IL 2003

(in tonnellate di equivalente peso carcassa)

Gruppo di paesi n. (1)	Codici NC	Dazio	Numero d'ordine	Origine	Quantitativi
1 (*)	0204	Zero	09.4131	Argentina	23 000
			09.4132	Australia	18 650
			09.4133	Cile	3 000
			09.4134	Nuova Zelanda	226 700
			09.4135	Uruguay	5 800
			09.4136	Islanda	1 350
			09.4137	Slovenia	50
2 (*)	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204	Zero	09.4681	Polonia	9 200
			09.4682	Romania (2)	8 750
			09.4683	Bulgaria	7 000
			09.4684	Repubblica ceca	2 150
			09.4685	Slovacchia	4 300
3 (**)	0204	Zero	09.4141	Groenlandia	100
			09.4142	Isole Færøer	20
			09.4143	Turchia	200
4 (**)	0104 10 30, ex 0104 10 80 e ex 0104 20 90	Riduzione del 100 % dei dazi specifici	09.4146	Stati ACP	100
	ex 0204, ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 unicamente per specie diverse dalla specie ovina domestica				
	ex 0204, ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 unicamente per la specie ovina domestica				
5 (**)	0204	Zero	09.4037	Altri (3)	200
	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	10 %	09.4036	Altri (3)	49,35 (4)

(*) Gestione dei contingenti conformemente al titolo II, parte A, del regolamento (CEE) n. 1439/95.

(**) Gestione dei contingenti conformemente al titolo II, parte B, del regolamento (CEE) n. 1439/95.

(1) Articolo 3 del presente regolamento.

(2) Incremento annuo = 700 tonnellate [regolamento (CE) n. 2435/2000].

(3) Con «altri» si intende qui ogni provenienza diversa dai paesi citati nella presente tabella.

(4) Il precedente quantitativo di 105 tonnellate di peso vivo è stato convertito in peso carcassa.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

intesa a concedere un'assistenza macrofinanziaria supplementare alla Moldova

(2002/1006/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.
- (2) La Moldova si è impegnata in sostanziali riforme politiche ed economiche e sta compiendo grandi sforzi per sostenere i propri progressi nella fase di transizione.
- (3) Tra la Moldova, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte, è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione, che è entrato in vigore il 1° luglio 1998.
- (4) Le autorità della Moldova hanno concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un programma macroeconomico nell'ambito di uno strumento di crescita e di alleviamento della povertà (PRGF) triennale, approvato nel dicembre 2000, e hanno espresso l'intenzione di proseguire tale programma nel contesto di una nuova e adeguata agevolazione di credito.
- (5) Con decisione 2000/452/CE, del 10 luglio 2000 relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldova ⁽²⁾, il Consiglio ha messo a disposizione della Moldova un'assistenza macrofinanziaria dell'importo massimo di 15 milioni di EUR, in forma di prestito a lungo termine.
- (6) L'esposizione debitoria della Moldova nei confronti dell'estero si è fatta sempre più preoccupante, con indici elevati tra il debito e le esportazioni e tra il debito e le entrate statali.

(7) Le autorità della Moldova hanno chiesto agli Istituti finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali un'assistenza finanziaria a condizioni agevolate. In aggiunta al finanziamento dell'FMI e della Banca mondiale, resta da coprire un ingente divario finanziario residuo, così da assicurare la sostenibilità del debito estero del paese, rafforzarne le riserve e favorire gli obiettivi politici che si prefiggono le autorità con le loro iniziative di riforma.

(8) L'FMI, la Banca mondiale, la Banca di sviluppo della «Asian Development Bank» (ADB) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) hanno organizzato, il 20 aprile 2002, una riunione ministeriale riguardante un'iniziativa a favore dei paesi a basso reddito della Comunità di Stati indipendenti (CSI), allo scopo tra l'altro di aumentare il loro sostegno finanziario a condizioni agevolate a favore dei paesi più poveri della CSI, tra i quali vi è la Moldova.

(9) La Moldova è ormai ammissibile alla concessione di prestiti a condizioni particolarmente agevolate della Banca mondiale e dell'FMI, e si trova attualmente in una situazione economica, sociale e politica particolarmente critica.

(10) In tali circostanze, e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, è opportuno che la Comunità metta a disposizione della Moldova un'assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione a fondo perduto, quale misura adeguata per aiutare il paese beneficiario nell'attuale momento critico.

(11) L'assistenza in oggetto va gestita dalla Commissione.

(12) Per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli stabiliti all'articolo 308,

⁽¹⁾ Parere reso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 181 del 20.7.2000, pag. 77.

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione della Moldova un'assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione a fondo perduto, nell'intento di rendere sostenibile la situazione della bilancia dei pagamenti e di rafforzare le riserve del paese.
2. Tale assistenza avrà l'importo massimo di 15 milioni di EUR.
3. L'assistenza sarà gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario e coerentemente con ogni accordo concluso tra l'FMI e la Moldova.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a concordare con le autorità della Moldova, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni di politica economica a cui è subordinata l'assistenza finanziaria. Tali condizioni saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
2. In collaborazione con il Comitato economico e finanziario e in coordinamento con l'FMI, la Commissione accerta a intervalli regolari che la politica economica della Moldova risponda agli obiettivi dell'assistenza finanziaria in oggetto e che siano soddisfatte le condizioni a cui questa è subordinata.

Articolo 3

1. L'assistenza è messa a disposizione della Moldova in almeno due quote. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, la prima quota sarà erogata a condizione che la Moldova registri risultati soddisfacenti nell'attuazione del programma macroeconomico concordato con l'FMI nell'ambito del

programma finanziario dell'FMI inteso a ridurre la povertà ed a favorire la crescita o in ogni accordo successivo riguardante quote superiori di credito.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni altra eventuale quota saranno erogate in subordine al soddisfacente proseguimento del programma macroeconomico della Moldova, e non prima che sia trascorso un trimestre dopo il versamento della quota precedente.
3. I fondi saranno versati alla Banca nazionale della Moldova.
4. Tutti i costi correlati che la Comunità dovrà sostenere per avviare e per effettuare l'azione prevista nella presente decisione saranno posti a carico della Moldova, se del caso.

Articolo 4

Almeno una volta all'anno, entro settembre, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale valuterà anche l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade tre anni dopo la data della pubblicazione.
2. La decisione 2000/452/CE del Consiglio è abrogata.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio
La Presidente
L. ESPERSEN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2002

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005

(2002/1007/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé ⁽¹⁾, la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 14 febbraio 2002 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (3) In virtù di detto protocollo i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005.
- (4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1° giugno 2002.
- (5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nonché gli obblighi di notifica delle catture,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- | | |
|--|---|
| — tonniere congelatrici con reti da circuizione: | Francia: 18 |
| | Spagna: 18 |
| — tonniere con lenze e canne: | Portogallo: 2 |
| — pescherecci con palangari di superficie: | Spagna: 20 |
| | Portogallo: 5 |
| — pesca sperimentale del granchio in acque profonde (esclusivamente dall'1/6/2002 al 31/5/2003): | Spagna: 2 navi con meno di 250 tonnellate di stazza lorda |
| | Portogallo: 1 nave con meno di 250 tonnellate di stazza lorda |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001 ⁽²⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. C. SCHMIDT

⁽¹⁾ GU L 54 del 25.2.1984, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005

A. Lettera del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Signor,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005, siglato il 14 febbraio 2002 a São Tomé, mi prego informarLa che il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° giugno 2002, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima quota della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2002.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

B. Lettera della Comunità europea

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005, siglato il 14 febbraio 2002 a São Tomé, mi prego informarLa che il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° giugno 2002, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima quota della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2002.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

In nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO

che fissa per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe

Articolo 1

A decorrere dal 1° giugno 2002 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

tonniere congelatrici con reti da circuizione:	36 unità
tonniere con lenze e canne:	2 unità
pescherecci con palangari di superficie:	25 unità

Per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde è previsto un periodo di pesca sperimentale di 12 mesi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo (1° giugno 2002 — 31 maggio 2003). Durante tale periodo di 12 mesi è consentito a 3 navi di stazza lorda (TSL) inferiore a 250 tonnellate di pescare simultaneamente nella zona economica esclusiva (ZEE) di São Tomé e Príncipe.

Articolo 2

L'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato a:

925 000 EUR per il primo anno, di cui 555 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 370 000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo. Durante il primo anno, inoltre, la Comunità finanzia uno studio di valutazione sullo stato del granchio in acque profonde per un importo di 50 000 EUR;

637 500 EUR per il secondo anno, di cui 382 500 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 255 000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo;

637 500 EUR per il terzo anno, di cui 382 500 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 255 000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo.

Per quanto riguarda la pesca di tonnidati, la contropartita finanziaria comprende 8 500 tonnellate annue di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe. Se il volume delle catture annue di tonnidati effettuate dalle navi comunitarie nella ZEE di São Tomé e Príncipe supera questo quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione, sulla base di 75 EUR per tonnellata supplementare.

Tale compensazione finanziaria annuale deve essere versata entro il 31 dicembre nel 2002 e il 31 maggio nel 2003 e 2004. La destinazione della compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. Essa è versata al Tesoro Pubblico di São Tomé e Príncipe.

Articolo 3

Nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo, sulla base dei risultati della pesca sperimentale sopra-mentzionata e alla luce delle più attendibili valutazioni scienti-

fiche disponibili, le due parti si consultano per includere, se del caso in modo permanente, le possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde e la contropartita finanziaria applicabili a partire dal secondo anno del protocollo. La consultazione di cui sopra deve avere luogo alla fine del primo anno.

Articolo 4

1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria per il primo anno saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 370 000 EUR, ripartito come segue:

- a) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe: 50 000 EUR;
- b) potenziamento del sistema di sorveglianza, ispezione e controllo delle zone di pesca: 50 000 EUR;
- c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 50 000 EUR;
- d) borse di studio e stage di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 40 000 EUR;
- e) contributo di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali della pesca e partecipazione di delegati di São Tomé e Príncipe alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 35 000 EUR;
- f) sostegno alla pesca artigianale: 145 000 EUR.

2. Sull'ammontare della contropartita finanziaria per il secondo ed il terzo anno saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 255 000 EUR, ripartito come segue:

- a) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe: 40 000 EUR;
- b) potenziamento del sistema di sorveglianza, ispezione e controllo delle zone di pesca: 40 000 EUR;
- c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 40 000 EUR;
- d) borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca: 30 000 EUR;
- e) contributo di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali della pesca e partecipazione di delegati di São Tomé e Príncipe alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 35 000 EUR;
- f) sostegno alla pesca artigianale: 70 000 EUR.

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, che ne informa la Commissione.

Gli importi annui, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) ed e), sono versati, entro il 31 dicembre 2002 e il 31 maggio 2003 e 2004, su un conto indicato dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro Pubblico, sulla base del loro piano annuale di utilizzazione. Gli importi di cui alle lettere d) ed e) saranno corrisposti man mano che verranno utilizzati.

Il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe trasmette alla delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe informazioni complementari su tali risultati ed eventualmente, previa consultazione con le autorità di São Tomé e Príncipe, nell'ambito delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo, di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 5

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 4, può essere sospesa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 6

È istituita una riunione scientifica annuale congiunta destinata a valutare periodicamente in sede di commissione mista lo stato delle risorse del granchio. In funzione di tale stato, le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del presente protocollo e la contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2 possono essere adeguate previo accordo delle due parti riunite in sede di commissione mista.

Articolo 7

Qualora un mutamento fondamentale delle circostanze impedisca l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe, la Comunità europea, possibilmente previa consultazione tra le due parti in sede di commissione mista, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate in sede di commissione mista e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

Articolo 8

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 9

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2002.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE**

Le procedure applicabili per la domanda e il rilascio delle licenze di cui all'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti:

Le autorità competenti della Comunità sottopongono al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente all'apposito formulario che è fornito a tal fine dal governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e il cui modello è allegato (appendice 1).

Le licenze sono rilasciate, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, dalle autorità di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere e, in caso di dimostrata forza maggiore, è sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

Nella nuova licenza sono indicati:

- la data del rilascio,
- il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

In tal caso, non è dovuta alcuna somma forfettaria, quale prevista in appresso ai punti 2 e 4.

La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione alle autorità di São Tomé e Príncipe, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità di São Tomé e Príncipe incaricate del controllo della pesca. Una copia della suddetta licenza può essere ottenuta per telefax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TONNIERE CON LENZE E CANNE, ALLE TONNIERE CON RETI A CIRCUZIONE E AI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.

I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano le modalità di pagamento del canone, i conti bancari e le monete da utilizzare.

Le licenze sono rilasciate dopo il versamento su un conto indicato dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro pubblico, di una somma forfettaria di 3 750 EUR l'anno per le tonniere con lenze e canne, di 625 EUR l'anno per le tonniere con reti a circuizione e di 1 375 EUR l'anno per i pescherecci con palangari di superficie. Tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di:

- 150 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera a circuizione,
- 25 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera con lenze a canna,
- 55 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie.

3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E COMPUTO DEI CANONI A CARICO DEGLI ARMATORI DELLE TONNIERE CON LENZE E CANNE, DI TONNIERE CON RETI A CIRCUZIONE E DI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Le navi debbono tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque di São Tomé e Príncipe. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

I pescherecci di cui al precedente comma, per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque di São Tomé e Príncipe, sono tenuti a compilare il giornale di bordo di cui sopra con la menzione «Fuori ZEE São Tomé e Príncipe».

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, o da un suo rappresentante, devono essere trasmesse entro un termine di quarantacinque giorni dalla fine della campagna di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe, al Ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, nonché quanto prima possibile all'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), all'Institut Español de Oceanografía (IEO) o all'Institut Português de Investigação Marítima (IPIMAR), perché procedano al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale. In tal caso si provvede immediatamente ad informare la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Sulla base di questi dati la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per la campagna annuale e lo trasmette al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe.

Gli armatori ricevono notifica del computo effettuato dalla Commissione entro il 30 settembre e dispongono di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari. Il pagamento deve essere effettuato su un conto indicato dal Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro pubblico. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua.

4. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL GRANCHIO IN ACQUE PROFONDE

- a) Le licenze per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde sono valide per un periodo di tre mesi. Esse sono rinnovabili.
- b) I canoni per le licenze trimestrali sono fissati a 42 EUR/TSL per nave.

5. DICHIARAZIONI DELLE CATTURE DA PARTE DEGLI ARMATORI DI NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL GRANCHIO IN ACQUE PROFONDE

Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde autorizzate a pescare nella ZEE di São Tomé e Príncipe, nell'ambito dell'accordo, devono comunicare i propri dati sulle catture al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, sulla base del modello allegato nell'appendice 3. Dette dichiarazioni sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre.

6. ISPEZIONE E CONTROLLO

Tutti i pescherecci della Comunità che operano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario di São Tomé e Príncipe incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

7. OSSERVATORI

Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore. Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde devono prendere a bordo sistematicamente un osservatore. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità di São Tomé e Príncipe, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l'osservatore:

- osserva le attività di pesca delle navi,
- verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca,
- procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verifica i dati sulle catture relativi alla zona di São Tomé e Príncipe che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- adotta tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità competenti São Tomé e Príncipe con copia alla delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe. Per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde la relazione deve includere il computo provvisorio delle catture effettuate nella ZEE e indicate nel giornale di bordo. Il computo provvisorio deve essere presentato prima del rilascio della licenza per il periodo successivo.

Le condizioni del suo imbarco, che non devono né interrompere né ostacolare le operazioni di pesca, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo accomandatario e dalle autorità di São Tomé e Príncipe.

L'armatore versa al governo di São Tomé e Príncipe, tramite il raccomandatario, 10 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniere con reti a circuizione, di un peschereccio con palangari di superficie o di una nave che pratica la pesca del granchio in acque profonde, come contributo ai costi di tale osservatore.

Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto di São Tomé e Príncipe convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe.

8. ZONA DI PESCA

Le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa di ciascuna isola.

Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate a partire dall'isobata 650.

È vietata senza eccezioni ogni attività di pesca nella zona destinata allo sfruttamento congiunto di São Tomé e Príncipe e della Nigeria delimitata dalle coordinate di cui all'appendice 4.

9. ENTRATA NELLA ZONA E USCITA DALLA STESSA

I pescherecci notificano con almeno ventiquattro ore di anticipo alla radiostazione costiera e al ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe (per telefono +239-12-22091, fax +239-12-22828 o e-mail dpcas1@cstome.net) l'intenzione di entrare nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe o di uscire da tale zona.

Nel notificare l'uscita, ciascun peschereccio comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della permanenza nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe è considerato come un peschereccio senza licenza.

Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe e gli armatori conservano copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 3.

10. CATTURE ACCESSORIE

Le tonniere con reti a circuizione mettono le loro eventuali catture accessorie a disposizione della Direzione della pesca di São Tomé e Príncipe che si incarica di recuperarle e di sbarcarle.

11. IMBARCO DI MARINAI

Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, la flotta di tonniere con reti a circuizione imbarca 6 marinai di São Tomé e Príncipe per la durata della campagna, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.

Le condizioni di lavoro e di retribuzione sono liberamente discusse tra gli armatori e i rappresentanti dei marinai.

Se tutta la flotta delle tonniere con reti a circuizione non riesce ad imbarcare 6 marinai, gli armatori sono tenuti a pagare un compenso per i marinai non imbarcati, la cui entità, stabilita dalle due parti, deve essere proporzionale alla durata della campagna di pesca.

Tale somma verrà destinata alla formazione di pescatori di São Tomé e Príncipe e sarà versata su un conto indicato dal ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe.

12. NORME

Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali raccomandate dall'ICCAT.

13. UTILIZZAZIONE DI SERVIZI

I pescherecci comunitari cercano per quanto possibile di procurarsi a São Tomé e Príncipe i beni e i servizi necessari per la loro attività.

14. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

a) Trasmissione delle informazioni

Entro un termine massimo di 48 ore, il ministero della Pesca di São Tomé e Príncipe informa la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo di pesca, effettuato nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni applicate.

b) Risoluzione del fermo

Ai sensi delle disposizioni della legge sulla pesca e dei regolamenti relativi, l'infrazione può essere definita:

- mediante transazione: in tal caso, l'importo dell'ammenda applicata è determinato ai sensi delle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa di São Tomé e Príncipe,
- in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere composta mediante transazione, secondo le disposizioni previste dalla legge di São Tomé e Príncipe.

c) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, su presentazione della relativa ricevuta,
- una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.

15. PROCEDURA IN CASO DI SANZIONE

La delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe è informata di tutte le sanzioni comminate a un peschereccio battente bandiera di uno Stato della Comunità che esercita attività di pesca nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e São Tomé e Príncipe e riceve una breve relazione sulle circostanze e i motivi che hanno portato all'applicazione di sanzioni.

Appendice 1

**REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOME E PRINCÍPE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA****Domanda di licenza di pesca n.**

Nome del richiedente:

Nome e indirizzo dell'armatore della nave:

Nome e indirizzo del suo eventuale rappresentante a São Tomé e Príncipe:

.....

Nome del comandante della nave:

Tipo di nave:

Paese d'immatricolazione:

Porto e numero d'immatricolazione:

Identificazione esterna della nave:

Indicativo di chiamata e frequenza:

Lunghezza della nave:

Larghezza della nave:

Tipo di motore e potenza motrice:

Capacità di stivaggio:

Numero minimo di marinai:

Tipo di pesca:

Specie oggetto delle attività di pesca:

.....

Periodo di validità richiesto:

«Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Egli dichiara inoltre di conoscere e approvare, e di impegnarsi a rispettare, la legislazione in materia di pesca marittima vigente nella Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe come pure la legislazione internazionale applicabile.»

Data

IL RICHIEDENTE

Appendice 2

GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

	Palangaro
	Esca viva
	Rete da circuizione
	Rete da traino
	Altro

Nome della nave:	Tonnellate di stazza lorda:	Partenza della nave:	Mese	Giorno	Anno	Porto
Paese di bandiera:	Capacità — (TM)					
Numero d'immatricolazione:	Comandante:	Ritorno della nave:				
Armatore:	Numero dei membri dell'equipaggio:					
Indirizzo:	Data della relazione:					
	(Autore della relazione):	Numero di giorni in mare:	Numero di giorni di pesca			Numero della bordata:
			Numero di cale effettuate:			

Data		Settore		Temperatura dell'acqua in superficie (°C)	Storzo di pesca Numero di ami utilizzati	Catture																				Esca utilizzata						
Mese	Giorno	Latitudine N/S	Longitudine E/O			Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i> o <i>maccovi</i>		Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>		Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>		Tonno bianco <i>Thunnus alalunga</i>		(Pesce spada) <i>Xiphias gladius</i>		(Pesce lancia striato) (Marlin bianco) <i>Tetrapturus audax</i> o <i>albidus</i>		(Marlin nero) <i>Makaira indica</i>		Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i> o <i>platypterus</i>		Tonnetto striato <i>Katsuwonus pelamis</i>		Vari		Totale giornaliero Solo in kg		Costardelle	Totani	Esca viva	Altro	
					N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg	N.	Peso kg						
Quantitativi sbarcati (in kg)																																

Osservazioni

1. Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.
2. Alla fine di ogni viaggio inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.
3. Per «giorno» si intende il giorno di posizionamento del palangaro.
4. La zona di pesca è riferita alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e annotare il grado di latitudine e di longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.
5. L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) va compilata solo alla fine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.
6. Tutte le informazioni qui riportate devono restare strettamente riservate.

Appendice 3

NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL GRANCHIO IN ACQUE PROFONDE

Nome della nave:		Potenza del motore:		Mese:		Anno:			
Nazionalità (bandiera):		Stazza lorda (t):		Metodo di pesca:		Porto di sbarco:			
Data	Zone di pesca		Numero di catture	Numero di ore di pesca	Specie ittica				Totali
	Longitudine	Latitudine							
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
26.									
27.									
28.									
29.									
30.									
31.									
TOTALE									

Appendice 4

Latitudine				Longitudine			
Gradi	Minuti	Secondi		Gradi	Minuti	Secondi	
03	02	22	N	07	07	31	E
02	50	00	N	07	25	52	E
02	42	38	N	07	36	25	E
02	20	59	N	06	52	45	E
01	40	12	N	05	57	54	E
01	09	17	N	04	51	38	E
01	13	15	N	04	41	27	E
01	21	29	N	04	24	14	E
01	31	39	N	04	06	55	E
01	42	50	N	03	50	23	E
01	55	18	N	03	34	33	E
01	58	53	N	03	53	40	E
02	02	59	N	04	15	11	E
02	05	10	N	04	24	56	E
02	10	44	N	04	47	58	E
02	15	53	N	05	06	03	E
02	19	30	N	05	17	11	E
02	22	49	N	05	26	57	E
02	26	21	N	05	36	20	E
02	30	08	N	05	45	22	E
02	33	37	N	05	52	58	E
02	36	38	N	05	59	00	E
02	45	18	N	06	15	57	E
02	50	18	N	06	26	41	E
02	51	29	N	06	29	27	E
02	52	23	N	06	31	46	E
02	54	46	N	06	38	07	E
03	00	24	N	06	56	58	E
03	01	19	N	07	01	07	E
03	01	27	N	07	01	46	E
03	01	44	N	07	03	07	E
03	02	22	N	07	07	31	E

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2002

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004

(2002/1008/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola⁽¹⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 30 giugno 2002 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (3) In virtù di questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Angola per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004.
- (4) Per garantire la continuità delle attività di pesca delle imbarcazioni comunitarie è indispensabile che il nuovo protocollo sia approvato al più presto. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 3 agosto 2002.
- (5) Il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri deve essere stabilito sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca secondo l'accordo di pesca,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- navi adibite alla pesca di gamberetti:
 - Spagna: 6 550 tsl al mese in media annua, 22 unità,
- navi adibite alla pesca demersale:
 - Spagna: 1 850 tsl al mese in media annua,
 - Portogallo: 1 100 tsl al mese in media annua,
 - Italia: 750 tsl al mese in media annua,
 - Grecia: 500 tsl al mese in media annua,
- tonniere congelatrici con reti a circuizione:
 - Francia: 6 unità,
 - Spagna: 9 unità,
- pescherecci con palangari di superficie:
 - Portogallo: 4 unità,
 - Spagna: 14 unità,
- navi adibite alla pesca demersale:
 - Paesi Bassi e/o Irlanda: 2 unità.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. C. SCHMIDT

⁽¹⁾ GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo all'applicazione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004

A. Lettera del governo della Repubblica d'Angola

Egregio Signore,

In riferimento al protocollo, siglato il 30 giugno 2002, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, mi prego informarLa che il governo della Repubblica d'Angola è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 3 agosto 2002, in attesa che esso entri in vigore, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria fissata dall'articolo 3 del protocollo deve essere versata anteriormente al 30 novembre 2002.

La prego di confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica d'Angola

B. Lettera della Comunità europea

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, così redatta:

«In riferimento al protocollo, siglato il 30 giugno 2002, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, mi prego informarLa che il governo della Repubblica d'Angola è disposto ad applicare tale protocollo in via provvisoria a decorrere dal 3 agosto 2002, in attesa che esso entri in vigore, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria fissata dall'articolo 3 del protocollo deve essere versata anteriormente al 30 novembre 2002.

La prego di confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su questa applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004

Articolo 1

A decorrere dal 3 agosto 2002 e per un periodo di 2 anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- 1) Navi adibite alla pesca di gamberetti: 6 550 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua (al massimo 22 unità).

I quantitativi pescati dalle navi comunitarie non saranno superiori a 5 000 tonnellate di gamberetti, di cui 30 % di gamberetti maggiori e 70 % di gamberetti grigi.

- 2) Pesca demersale (con rete da traino, palangaro fisso, rete da posta a pali): 4 200 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua.

La pesca di *Centrophorus granulosus* è vietata.

- 3) Pesca di specie pelagiche: 2 unità.

In considerazione delle sue caratteristiche, questa pesca è soggetta ad un periodo sperimentale di 6 mesi.

- 4) Tonnriere congelatrici con reti a circuizione: 15 unità.
- 5) Pescherecci con palangari di superficie: 18 unità.

I limiti fissati per le possibilità di pesca possono essere aumentati qualora gli armatori comunitari siano disposti a contribuire al miglioramento dell'industria ittica angolana, nel qual caso le due parti, riunite nell'ambito di una commissione mista, decideranno congiuntamente in merito alle possibilità di pesca supplementari e alla contropartita finanziaria.

Articolo 2

Al termine del periodo sperimentale per le specie pelagiche e sulla base dei risultati ottenuti e dei pareri scientifici disponibili le due parti decidono, nell'ambito della commissione mista e a seguito di una riunione del gruppo scientifico congiunto di cui all'articolo 6, in merito alle possibilità di pesca di specie pelagiche per gli anni restanti del presente protocollo e la contropartita finanziaria da corrispondere in cambio di queste possibilità.

Articolo 3

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo per il periodo previsto dall'articolo 1 è fissata a 15 500 000 EUR all'anno (di cui 9 975 000 EUR all'anno a titolo di compensazione finanziaria propriamente detta e 5 525 000 EUR all'anno per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo) per le possibilità di pesca fissate dall'articolo 1.

La contropartita finanziaria deve essere versata su un conto designato dal ministero delle Finanze tramite il ministero della Pesca e dell'ambiente.

Detta compensazione finanziaria deve essere versata entro il 30 novembre per il primo anno di applicazione del protocollo ed entro la data anniversaria del protocollo per l'anno successivo.

2. Se una nave non opera più nell'ambito dell'accordo e se le autorità angolane non ne accettano la sostituzione con un'altra nave, la diminuzione delle possibilità di pesca che ne risulta per la Comunità darà luogo ad un adeguamento proporzionale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.

3. L'impiego della compensazione finanziaria è di competenza esclusiva del governo dell'Angola.

Articolo 4

Al fine di assicurare lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile le due parti istituiscono, nell'interesse di entrambe, un partenariato destinato in particolare ad incoraggiare una migliore conoscenza delle risorse ittiche e biologiche, il controllo della qualità, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti della pesca, il controllo delle attività di pesca, lo sviluppo della pesca non industriale, le comunità di pescatori e la formazione.

L'importo annuo di 5 525 000 EUR, destinato alle misure previste dall'articolo 3, paragrafo 1, è così ripartito:

- 1) Programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca dell'Angola: 750 000 EUR
- 2) Programma di controllo della qualità: 350 000 EUR
- 3) Programma di sostegno volto alla commercializzazione e alla valorizzazione dei prodotti della pesca: 250 000 EUR
- 4) Programma di sostegno alla sorveglianza della pesca: 775 000 EUR
- 5) Programma per lo sviluppo della pesca non industriale e il sostegno alle comunità di pescatori: 1 150 000 EUR
- 6) Programma di sostegno istituzionale al ministero della Pesca e dell'ambiente: 500 000 EUR
- 7) Programma di finanziamento delle scuole di pesca, borse di studio, tirocini di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca e partecipazione alle organizzazioni internazionali, a seminari, convegni e workshop: 1 500 000 EUR
- 8) Programma destinato ad incoraggiare lo sviluppo dell'acquacoltura: 250 000 EUR.

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della Pesca e dell'ambiente, che ne informa la Commissione delle Comunità europee.

Detti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate, su un conto designato dal ministero delle Finanze tramite il ministero della Pesca e dell'ambiente, entro il 30 novembre per il primo anno di applicazione del protocollo ed entro la data anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

Tre mesi dopo la data anniversaria del protocollo, il ministero della Pesca e dell'ambiente trasmette per iscritto informazioni dettagliate alla Commissione delle Comunità europee in merito all'applicazione del protocollo e ai risultati conseguiti. La Comunità europea, in funzione della realizzazione effettiva delle azioni e previa consultazione delle autorità angolane, potrà riesaminare i pagamenti di cui trattasi.

Articolo 5

Qualora le condizioni di sfruttamento delle risorse alieutiche nella ZEE dell'Angola dovessero cambiare in modo significativo e impedire l'esercizio delle attività di pesca, la Comunità europea si riserva il diritto di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria, previo accordo tra le parti.

Articolo 6

È istituita una riunione scientifica annuale congiunta per l'analisi delle questioni relative alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 7

Qualora la Comunità ometta di effettuare entro i termini stabiliti i pagamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4, l'applicazione dell'accordo può essere sospesa.

Articolo 8

Tutte le attività delle navi che operano nell'ambito del presente protocollo e dei relativi allegati, in particolare i trasbordi e il consumo delle scorte di bordo (viveri e carburante), sono disciplinate dalle leggi applicabili nella Repubblica d'Angola.

Ai fini del presente protocollo, i prodotti della pesca catturati dalle navi comunitarie operanti nell'ambito dell'accordo sono considerati di origine comunitaria.

Articolo 9

Il presente protocollo entra in vigore una volta che entrambe le parti abbiano notificato la conclusione delle rispettive procedure di approvazione.

ALLEGATO A

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELL'ANGOLA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE**1. Domande di licenza e formalità di rilascio**

- 1.1. Tramite la sua delegazione in Angola, la Commissione delle Comunità europee presenta presso le autorità angolane competenti in materia di pesca una domanda per ciascuna nave di ciascun armatore che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sui formulari appositamente previsti dall'Angola, i cui modelli sono riportati nelle appendici 1 e 2. All'atto della prima domanda il formulario è corredato di un certificato di stazza della nave. La domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità.
- 1.2. Ai fini del presente protocollo i prodotti della pesca catturati dalle navi comunitarie operanti nell'ambito dell'accordo sono considerati di origine comunitaria.
- 1.3. Ciascuna licenza è rilasciata all'armatore per una nave determinata. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza valida per un peschereccio è sostituita da una licenza valida per un'altra nave comunitaria avente caratteristiche analoghe.
- 1.4. Le licenze sono rilasciate dalle autorità angolane al comandante del peschereccio nel porto di Luanda, previa ispezione del peschereccio da parte dell'autorità competente.
- 1.5. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità angolane competenti in materia di pesca.
- 1.6. La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, nel caso delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie, non appena ricevuta notifica, da parte della Commissione delle Comunità europee, del pagamento dell'anticipo, l'imbarcazione viene iscritta nell'elenco dei pescherecci autorizzati ad esercitare la pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità angolane competenti in materia di controllo della pesca. In attesa della licenza definitiva, una copia di essa può essere ottenuta via fax. Tale copia deve essere conservata a bordo.
- 1.7. Le licenze hanno una durata di validità di un anno.
- 1.8. Ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente autorizzato dal ministero della Pesca e dell'ambiente residente ufficialmente in Angola.
- 1.9. Le autorità angolane comunicano quanto prima tutte le informazioni relative ai conti bancari e alle monete da utilizzare per l'esecuzione finanziaria dell'accordo.

2. Canoni

- 2.1. Disposizioni applicabili alle navi adibite alla pesca dei gamberetti e alle navi adibite alla pesca demersale.

I canoni sono fissati:

- per le navi adibite alla pesca di gamberetti, a 52 EUR al mese per tonnellata di stazza lorda,
- per le navi adibite alla pesca demersale, a 220 EUR all'anno per tonnellata di stazza lorda.

- 2.2. Il pagamento dei canoni può essere effettuato a scadenze trimestrali o semestrali. In tal caso, essi sono maggiorati rispettivamente del 5 % e del 53 %.
- 2.3. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie.

I canoni sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca dell'Angola.

Le licenze vengono rilasciate previo versamento di un importo forfettario annuo di 4 500 EUR per tonniere a circuizione congelatrice (equivalente ai canoni dovuti per 180 tonnellate di catture all'anno) e di un importo forfettario annuo di 2 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie (equivalente ai canoni dovuti per 100 tonnellate di catture all'anno).

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine del primo trimestre successivo a quello in cui sono state effettuate le catture, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ciascun peschereccio e confermate da un istituto scientifico competente della regione, quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Istituto portoghese di ricerche marine (IPIMAR).

Detto computo è comunicato contemporaneamente alle autorità angolane e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori sul conto aperto presso un'istituzione finanziaria o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità angolane, entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. Riposo biologico

Ogni anno può essere deciso un periodo di riposo biologico per la pesca del gambero, sulla base dei risultati delle osservazioni scientifiche effettuate. Detto periodo sarà notificato alla Commissione e agli armatori con almeno tre mesi di anticipo. Durante il periodo di riposo biologico gli armatori non sono tenuti al pagamento del canone.

4. Catture accessorie

Le catture accessorie effettuate dalle navi adibite alla pesca di gamberetti appartengono agli armatori. Tuttavia, il limite massimo di granchi che esse sono autorizzate a pescare è di 500 tonnellate all'anno.

5. Sbarchi

I pescherecci con palangari di superficie e le navi tonniere della Comunità cercano di contribuire all'approvvigionamento delle industrie conserviere di tonno dell'Angola proporzionalmente al loro sforzo di pesca nella zona e ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori e dalle autorità angolane competenti in materia di pesca, in base ai prezzi correnti del mercato internazionale. L'importo viene saldato in moneta convertibile.

6. Controllo dei trasbordi e delle navi in partenza

Tutti i trasbordi devono essere notificati alle autorità angolane competenti con otto giorni di anticipo e devono essere effettuati nella baia di Luanda o in quella di Lobito in presenza delle autorità doganali dell'Angola.

Le operazioni di trasbordo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi, da versare alle autorità doganali competenti conformemente alla normativa in vigore.

Una copia dei documenti di trasbordo sarà trasmessa al servizio di sorveglianza del ministero della Pesca e dell'ambiente quindici giorni prima dalla fine del mese per il mese precedente.

I pescherecci comunitari che intendono lasciare la ZEE dell'Angola con le proprie catture devono notificarlo con otto giorni di anticipo e sottoporsi a un controllo doganale nella baia di Luanda o in quella di Lobito.

7. Rifornimento di viveri (consumo di bordo)

7.1. I pescherecci comunitari che si riforniscono di viveri in Angola devono ricorrere esclusivamente a imprese specializzate registrate presso il ministero del Commercio e residenti in Angola, conformemente alla legislazione in vigore.

7.2. Se una parte o la totalità del rifornimento alimentare proviene dall'esterno dell'Angola, per ciascuna nave deve essere inviato alle autorità doganali un elenco dei prodotti in cui figurino il numero di membri dell'equipaggio a bordo, per consentire di determinare se i quantitativi in causa possono essere considerati ragionevoli rispetto alle necessità di consumo a bordo. I quantitativi che superano i limiti considerati ragionevoli sono soggetti al pagamento di dazi di esportazione e altre imposte.

7.3. Le operazioni connesse al rifornimento delle navi sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

8. Rifornimento di carburante (consumo di bordo)

8.1. A tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola secondo i termini del presente accordo, ad eccezione delle navi tonniere, verranno messe a disposizione strutture per rifornirsi di combustibile e acqua in Angola.

8.2. In Angola, il rifornimento di carburante può essere effettuato unicamente a Luanda o a Lobito.

L'eventuale rifornimento di carburante effettuato tramite trasbordo da una petroliera o una nave mercantile a Lobito o Luanda deve avvenire in presenza delle autorità doganali ed è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

- 8.3. Quando un peschereccio si rifornisce al di fuori delle acque territoriali e della zona delle 24 miglia, esso ne deve informare le autorità doganali, comunicando i quantitativi in causa, la posizione della nave e il nome del fornitore.

9. Dichiarazione delle catture

- 9.1. Navi adibite alla pesca dei gamberetti e navi adibite alla pesca demersale

- 9.1.1. Alla fine di ogni campagna di pesca, le navi adibite alla pesca dei gamberetti e quelle adibite alla pesca demersale sono tenute a trasmettere all'Istituto di ricerche marine di Luanda, tramite la delegazione delle Comunità europee, le schede di cattura riportate nelle appendici 3 e 4.

Per ciascuna nave dovrà essere inoltre inviata all'Ufficio studi, pianificazione e statistiche del ministero della Pesca e dell'ambiente, tramite la delegazione delle Comunità europee, una relazione mensile in cui siano indicate le catture effettuate durante il mese e i quantitativi detenuti a bordo l'ultimo giorno del mese. Detta relazione deve essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese a cui si riferisce.

In caso di mancato rispetto di questa disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa.

- 9.1.2. Le navi adibite alla pesca dei gamberetti e quelle adibite alla pesca demersale devono inoltre comunicare ogni giorno alla stazione radio di Luanda la loro posizione geografica e le catture del giorno precedente. L'indicativo di chiamata è comunicato agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca. Qualora non riuscissero a contattare tale radio, le navi devono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione.

I pescherecci e le navi mercantili possono uscire dalle acque territoriali della Repubblica di Angola solo previa autorizzazione del Servizio nazionale di sorveglianza del ministero della Pesca e dell'ambiente e previa verifica delle catture detenute a bordo.

- 9.2. Tonniere e pescherecci con palangari di superficie

Durante le operazioni nella zona di pesca dell'Angola, le navi devono comunicare ogni tre giorni alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle loro catture. All'entrata e all'uscita dalla zona di pesca dell'Angola, le navi devono comunicare alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle catture detenute a bordo.

Qualora non riuscissero a contattare tale radio, le navi ricorreranno ad altri sistemi di comunicazione.

Il comandante deve inoltre tenere un giornale di pesca, conforme al modello riportato nell'appendice 5, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca dell'Angola. Il giornale di pesca deve essere compilato anche qualora non siano effettuate catture.

Per i periodi trascorsi al di fuori delle acque angolane, il giornale di pesca deve riportare la dicitura «Fuori dalla ZEE dell'Angola».

Il formulario, compilato in modo leggibile e firmato dal comandante del peschereccio, deve essere inviato alla direzione nazionale dell'ispezione e della sorveglianza del ministero della Pesca e dell'ambiente, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee, entro 45 giorni dalla fine della campagna di pesca nelle acque angolane; esso deve essere inoltre trasmesso quanto prima per elaborazione agli istituti scientifici di cui al punto 2.2.

In caso di mancato rispetto di queste disposizioni, l'Angola si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave interessata fino all'espletamento delle formalità necessarie nonché di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa. In tal caso, la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola deve essere informata quanto prima.

10. Zone di pesca

- 10.1. Le zone di pesca accessibili alle navi adibite alla pesca dei gamberetti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola a nord di 12° 20' e al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base.

- 10.2. Le zone di pesca accessibili alle navi adibite alla pesca demersale comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola:

— per le navi da traino, al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base e limitate a nord dal parallelo 13° 00' sud e a sud da una linea situata a 5 miglia a nord della frontiera tra le zone economiche esclusive dell'Angola e della Namibia,

— per le navi che utilizzano altri attrezzi da pesca, al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base, limitate a sud da una linea situata a 5 miglia a nord della frontiera tra le zone economiche esclusive dell'Angola e della Namibia.

Le zone di pesca accessibili alle tonniere congelatrici a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base.

11. Imbarco di marinai

- 11.1. L'armatore al quale è stata rilasciata una licenza a titolo del presente accordo deve contribuire alla formazione professionale pratica di almeno sei marinai angolani, liberamente scelti in una lista presentatagli dal ministero della Pesca e dell'ambiente, a bordo di ogni peschereccio, eccettuate le tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.
- 11.2. L'osservatore eventualmente imbarcato su richiesta dell'Angola è considerato compreso fra i sei marinai di cui al punto 11.1.
- 11.3. Gli armatori comunitari cercano di aumentare il numero dei marinai e di migliorarne la formazione professionale.
- 11.4. I salari dei marinai e dei tecnici a bordo, fissati dalle due parti, sono a carico dell'armatore e sono versati su un conto aperto presso un'istituzione finanziaria designata dal ministero della Pesca e dell'ambiente. I salari suddetti devono comprendere le relative assicurazioni sulla vita con copertura contro qualsiasi rischio.
- 11.5. Ogni anno il ministero della Pesca e dell'ambiente deve inoltre selezionare un totale di 20 marinai tirocinanti per la sala macchine e il ponte, da ripartire tra le navi di cui sopra. I salari dei tirocinanti, a carico dell'armatore, possono corrispondere fino a 1/3 di quelli dei marinai esperti e devono comprendere le relative assicurazioni sulla vita con copertura contro qualsiasi rischio.
- 11.6. Al termine della bordata, il comandante firma un documento attestante che il tirocinio è stato completato con esito soddisfacente, che viene successivamente trasmesso al ministero della Pesca e dell'ambiente tramite l'armatore o un suo rappresentante.

12. Osservatori scientifici

- 12.1. Ogni peschereccio può essere invitato ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e retribuito dal ministero della Pesca e dell'ambiente.
- 12.2. La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare una bordata.
- 12.3. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità angolane, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti.
- 12.4. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali.

I compiti dell'osservatore sono i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,
- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona dell'Angola riportati nel giornale di bordo,
- comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca.

- 12.5. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità angolane competenti.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità angolane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del ministero della Pesca e dell'ambiente. L'armatore, tramite il raccomandatario, effettua presso l'Istituto di ricerche marine un pagamento di 15 EUR per ogni giornata passata da un osservatore a bordo di una nave. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto angolano convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

13. Ispezione e controllo

I pescherecci comunitari che operano nell'ambito dell'accordo sono controllati via satellite secondo il protocollo sull'SCP e fatta salva la legislazione angolana applicabile.

Su richiesta delle autorità angolane, i pescherecci comunitari che operano nell'ambito dell'accordo permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario angolano incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

14. Dimensioni delle maglie

Le dimensioni minime delle maglie utilizzate sono le seguenti:

- Pesca dei gamberetti: 50 millimetri.
- Pesca demersale: 110 millimetri.

Le nuove dimensioni delle maglie si applicheranno alle navi comunitarie solo a decorrere dal sesto mese successivo alla notifica alla Commissione delle Comunità europee.

15. Procedura in caso di fermo

15.1. La delegazione della Comunità europea a Luanda è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo avvenuto nella zona di pesca dell'Angola e riceve contemporaneamente una relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

15.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque angolane, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea, il ministero della Pesca e dell'ambiente e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

15.3. Prima di avviare un'azione giudiziaria si cerca di definire la presunta infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi non oltre tre giorni lavorativi dal fermo.

15.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro 48 ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda prevista dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si sia risolta con decisione giudiziaria senza condanna del comandante della nave interessata.

15.5. La nave e l'equipaggio sono liberati:

- al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
- oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
- oppure una volta che l'armatore abbia depositato la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario).

16. Infrazioni

Ogni violazione della legislazione angolana o di quanto disposto dal presente protocollo da parte di una nave comunitaria deve essere notificata alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Luanda, fatte salve le sanzioni applicabili nell'ambito delle legislazioni in questione.

ALLEGATO B

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELL'ANGOLA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE ADIBITE ALLA PESCA DI SPECIE PELAGICHE**1. Domande di licenza e formalità di rilascio**

- 1.1. Tramite la sua delegazione in Angola, la Commissione delle Comunità europee presenta presso le autorità angolane competenti in materia di pesca una domanda per ciascuna nave di ciascun armatore che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dall'Angola, il cui modello è riportato nell'appendice 1. All'atto della prima domanda il formulario è corredato di un certificato di stazza della nave. La domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità.

Per il rinnovo della licenza deve essere presentata alle autorità angolane solo la prova del pagamento del canone per il periodo richiesto; i documenti sopra menzionati devono essere presentati solo all'atto della prima domanda di licenza o in caso di modifiche delle caratteristiche tecniche della nave.

- 1.2. Per la prima domanda, ciascuna licenza è rilasciata all'armatore per una nave determinata. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza valida per un peschereccio è sostituita da una licenza valida per un'altra nave comunitaria avente caratteristiche analoghe.
- 1.3. Le licenze sono rilasciate dalle autorità angolane al comandante della nave nel porto più vicino, previa ispezione della nave da parte dell'autorità competente.
- 1.4. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità angolane competenti in materia di pesca.
- 1.5. La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, non appena ricevuta notifica dell'avvenuto pagamento dell'anticipo alle autorità angolane da parte della Commissione delle Comunità europee, la nave è iscritta nell'elenco delle navi autorizzate ad esercitare la pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità angolane competenti in materia di controllo della pesca. In attesa della licenza definitiva, una copia di essa può essere ottenuta via fax. Tale copia deve essere conservata a bordo.
- 1.6. La licenza è valida per almeno un mese e può essere rinnovata.
- 1.7. Ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente autorizzato dal ministero della Pesca e dell'ambiente residente ufficialmente in Angola.
- 1.8. Le autorità angolane comunicano precedentemente all'entrata in vigore del presente protocollo tutte le informazioni relative ai conti bancari e alle monete da utilizzare per il pagamento dei canoni.
- 1.9. La licenza riguarda la pesca del suro, dell'alaccia e dello sgombro. Le catture accessorie detenute a bordo non possono essere superiori al 10 %.

2. Canoni

Il canone è fissato a 3 EUR per tl al mese.

Al termine del periodo sperimentale, le condizioni di esercizio di queste operazioni di pesca (obbligo di imbarco e sbarco di marinai) saranno stabilite di comune accordo tra gli armatori e le autorità angolane sulla base dell'analisi dei risultati della campagna sperimentale.

3. Trasbordi

Tutti i trasbordi devono essere notificati alle autorità angolane competenti con otto giorni di anticipo e devono essere effettuati nella baia di Luanda o in quella di Lobito in presenza delle autorità doganali dell'Angola.

Le operazioni di trasbordo sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi, da versare alle autorità doganali competenti conformemente alla normativa in vigore.

Una copia dei documenti di trasbordo sarà trasmessa al servizio di sorveglianza del ministero della Pesca e dell'ambiente quindici giorni prima della fine del mese per il mese precedente.

I pescherecci comunitari che intendono lasciare la ZEE dell'Angola con le proprie catture devono notificarlo con otto giorni di anticipo e sottoporsi a un controllo doganale nella baia di Luanda o in quella di Lobito.

4. Rifornimento di viveri (consumo di bordo)

- 4.1. I pescherecci comunitari che si riforniscono di viveri in Angola devono ricorrere esclusivamente a imprese specializzate registrate presso il ministero del Commercio e residenti in Angola, conformemente alla legislazione in vigore.

4.2. Se una parte o la totalità del rifornimento alimentare proviene dall'esterno dell'Angola, per ciascuna nave deve essere inviato alle autorità doganali un elenco separato dei prodotti in cui figurino il numero di membri dell'equipaggio a bordo, per consentire di determinare se i quantitativi in causa possono essere considerati ragionevoli rispetto alle necessità di consumo a bordo. I quantitativi che superano i limiti considerati ragionevoli sono soggetti al pagamento di dazi di esportazione e altre imposte.

4.3. Le operazioni connesse al rifornimento delle navi sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

5. **Rifornimento di carburante (consumo di bordo)**

5.1. A tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola secondo i termini del presente accordo, ad eccezione delle navi tonniere, verranno messe a disposizione strutture per rifornirsi di combustibile e acqua in Angola.

5.2. In Angola, il rifornimento di carburante deve essere effettuato a Luanda o a Lobito.

L'eventuale rifornimento di carburante effettuato tramite trasbordo da una petroliera o una nave mercantile a Lobito o Luanda deve avvenire in presenza delle autorità doganali ed è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e delle tasse sui servizi.

5.3. Quando un peschereccio si rifornisce al di fuori delle acque territoriali e della zona delle 24 miglia, esso ne deve informare le autorità doganali, comunicando i quantitativi in causa, la posizione della nave e il nome del fornitore.

6. **Dichiarazione delle catture**

6.1. Al termine di ogni campagna, le navi adibite alla pesca di specie pelagiche sono tenute a trasmettere all'Istituto di ricerche marine di Luanda, tramite la delegazione delle Comunità europee, le schede delle catture giornaliere riportate nell'appendice 6.

Per ciascuna nave dovrà essere inoltre inviata all'Ufficio studi, pianificazione e statistiche del ministero della Pesca e dell'ambiente una relazione mensile in cui siano indicate le catture effettuate durante il mese e i quantitativi detenuti a bordo l'ultimo giorno del mese. Detta relazione deve essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese a cui si riferisce.

6.2. I pescherecci possono uscire dalla zona di pesca dell'Angola solo previa autorizzazione del servizio di sorveglianza del ministero della Pesca e dell'ambiente e previa verifica delle catture detenute a bordo.

In caso di mancato rispetto di questa disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa.

7. **Zone di pesca**

Le zone di pesca accessibili alle navi adibite alla pesca di specie pelagiche comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola al di là delle 12 miglia marine.

8. **Imbarco di marinai**

Nel periodo sperimentale le navi adibite alla pesca di specie pelagiche non sono soggette all'obbligo di imbarcare marinai angolani.

9. **Osservatori scientifici**

9.1. I pescherecci possono essere invitati ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e retribuito dal ministero della Pesca e dell'ambiente.

La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare una bordata.

9.2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità angolane, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti.

9.3. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali.

I compiti dell'osservatore sono i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,
- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona dell'Angola riportati nel giornale di bordo,
- comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità angolane competenti.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità angolane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del ministero della Pesca e dell'ambiente. L'armatore, tramite il raccomandatario, effettua presso l'Istituto di ricerche marine un pagamento di 30 EUR per ogni giornata passata da un osservatore a bordo di una nave. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto angolano convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

10. Ispezione e controllo

I pescherecci comunitari che pescano nell'ambito dell'accordo sono controllati via satellite secondo il protocollo sull'SCP e fatta salva la legislazione angolana applicabile.

Su richiesta delle autorità angolane, i pescherecci comunitari che operano nell'ambito dell'accordo permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario angolano incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

11. Dimensioni delle maglie

La dimensione minima delle maglie utilizzate è di 60 mm.

12. Procedura in caso di fermo

12.1. La delegazione della Comunità europea a Luanda è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito del presente accordo avvenuto nella zona di pesca dell'Angola e riceve contemporaneamente una relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

12.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque angolane, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea, il ministero della Pesca e dell'ambiente e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

12.3. Prima di avviare un'azione giudiziaria si cerca di definire la presunta infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi non oltre tre giorni lavorativi dal fermo.

12.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro 48 ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda prevista dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si sia risolta con decisione giudiziaria senza condanna del comandante della nave interessata.

12.5. La nave e l'equipaggio sono liberati:

- al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
- oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
- oppure una volta che l'armatore abbia depositato la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario).

Appendice 1

DOMANDA DI LICENZA PER LA PESCA DEI GAMBERI E DELLE SPECIE DEMERSALI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:
2. Nazionalità del proprietario/armatore:
3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:
4. Additivi chimici di cui è consentito l'impiego (denominazione e composizione):
-
-

PARTE B

Da compilare per ogni nave

1. Durata di validità:
2. Nome della nave:
3. Anno di costruzione:
4. Bandiera d'origine:
5. Bandiera attuale:
6. Data di acquisizione della bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero di matricola:
9. Tipo di pesca:
10. Stazza lorda:
11. Indicativo di chiamata:
12. Lunghezza fuori tutto (m):
13. Prora (m):
14. Altezza (m):
15. Materiale di costruzione dello scafo:
16. Potenza motrice:
17. Velocità (nodi):
18. Capacità della cella frigorifera:
19. Capacità dei serbatoi (m³):
20. Capacità delle stive per il pesce (m³):
21. Colore dello scafo:
22. Colore delle sovrastrutture:

23. Apparecchiature di comunicazione a bordo:

Tipo	Marca	Potenza (watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
				Ricezione	Trasmissione

24. Apparecchiature di navigazione e d'individuazione:

Tipo	Marca	Modello	Portata

25. Nome del comandante:

26. Nazionalità del comandante:

Allegare:

- tre fotografie a colori della nave (vista laterale),
- illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati,
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

Data della domanda	Firma del rappresentante del proprietario/armatore
--------------------	--

—

Appendice 2

DOMANDA DI LICENZA PER LA PESCA DEI TONNIDI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:
2. Nazionalità del proprietario/armatore:
3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:
-

PARTE B

Da compilare per ogni nave

1. Durata di validità:
2. Nome della nave:
3. Anno di costruzione:
4. Bandiera d'origine:
5. Bandiera attuale:
6. Data di acquisizione della bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero di matricola:
9. Tipo di pesca:
10. Stazza lorda:
11. Indicativo di chiamata:
12. Lunghezza fuori tutto (m):
13. Prora (m):
14. Altezza (m):
15. Materiale di costruzione dello scafo:
16. Potenza motrice (CV):
17. Velocità (nodi):
18. Cabine:
19. Capacità dei serbatoi (m³):
20. Capacità delle stive per il pesce (m³):
21. Capacità di congelamento (t/24 ore) e sistema utilizzato:
22. Colore dello scafo:
23. Colore delle sovrastrutture:

24. Apparecchiature di comunicazione a bordo:

Tipo	Marca	Modello	Potenza (watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
					Ricezione	Trasmissione

25. Apparecchiature di navigazione e d'individuazione:

Tipo	Marca	Modello

26. Imbarcazioni ausiliarie utilizzate (per ogni nave):

26.1. Stazza lorda:

26.2. Lunghezza fuori tutto (m):

26.3. Prora (m):

26.4. Altezza (m):

26.5. Materiale di costruzione dello scafo:

26.6. Potenza motrice (CV):

26.7. Velocità (nodi):

27. Impianto aereo ausiliario per l'individuazione del pesce (anche se non installato a bordo):

.....

28. Porto d'attracco:

29. Nome del comandante:

30. Nazionalità del comandante:

Allegare:

- tre fotografie a colori della nave (vista laterale), delle imbarcazioni ausiliarie e dell'impianto aereo ausiliario per l'individuazione del pesce,
- illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati,
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

Data della domanda	Firma del rappresentante del proprietario/armatore
--------------------	--

Appendice 3.2

SCHEDA DI VIAGGIO

Indicativo di chiamata (1)	Partenza (6)	Arrivo (7)
Numero di matricola (2)	Data	
Nome della nave (3)	Porto	
Nazionalità (4)	Nome del comandante e firma (8)	
Armatore (5)		

ATTREZZI DA PESCA (precisare e indicare le dimensioni) (9)

Attrezzi	Relinga (m) (g)	Lima da piombo (m)	Dimensioni delle maglie del sacco (mm)
Rete demersale (a)			
Rete da traino pelagica (b)			
Rete da gamberi (c)			
Sciabica (d)	Lime da sughero	Profondità (m)	
Palangaro (e)	Lunghezza (m)	N. di ami utilizzati	
Rete da imbrocco/tramaglio (f)	Lunghezza (m)	Profondità (m)	
Altri (precisare)			

PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO (indicare il nome o il numero d'ordine) (10)


--	--

Indicare il numero dei giorni di pesca in ciascuna casella della cartina qui accanto (11)

--

TOTALE DELLE CATTURE IN KG (Peso di tutto il pesce a bordo della nave) (12)

--



Appendice 4.2

SCHEDA DI VIAGGIO

Indicativo di chiamata (1)	Partenza (6)	Arrivo (7)
Numero di matricola (2)	Data	
Nome della nave (3)	Porto	
Nazionalità (4)	Nome del comandante e firma (8)	
Armatore (5)		

ATTREZZI DA PESCA (precisare e indicare le dimensioni) (9)

Attrezzi	Relinga (m) (g)	Lima da piombo (m)	Dimensioni delle maglie del sacco (mm)
Rete demersale (a)			
Rete da traino pelagica (b)			
Rete da gamberi (c)			
Sciabica (d)	Lime da sughero	Profondità (m)	
Palangaro (e)	Lunghezza (m)	N. di ami utilizzati	
Rete da imbrocco/tramaglio (f)	Lunghezza (m)	Profondità (m)	
Altri (precisare)			

PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO (indicare il nome o il numero d'ordine) (10)


--	--

Indicare il numero dei giorni di pesca in ciascuna casella della cartina qui accanto (11)

--

TOTALE DELLE CATTURE IN KG (Peso di tutto il pesce a bordo della nave) (12)

--



MINISTERIO DAS PESCAS DIARIO DE PESCA PARA ATUNEIRO
(MINISTERO DELLA PESCA DELL'ANGOLA — GIORNALE DI PESCA PER IL TONNO)

Metodo di pesca	
	Palangre (Palangaro)
	Isco vivo (Esca viva)
	Rede de cerco (Cianciolo)
	Corrico (Lenza trainata)
	Outros (Altri)

Nome do navio: (Nome della nave):	Tonelagem de arqueação bruta: (Stazza lorda):	Saída: (Partenza):	Mês (Mese)	Dia (Giorno)	Año (Anno)	Porto (Porto)				
Nacionalidade: (Stato di bandiera):	Capacidade tm: Capacità (TM):									
Número de registo: (Numero di matrícula):	Capitão ou Mestre: (Comandante):									
Armador ou afretador: (Armatore o noleggiatore):	Nº de tripulantes: (N. di membri dell'equipaggio):									
Endereço: (Indirizzo):	Data de comunicação: (Data di comunicazione):									
	Comunicado por: (Comunicato da):	Número de dias no mar: (Numero di giorni in mare):	Nº de dias de pesca: (Numero di giorni di pesca):							
			Nº de lanços efectuados (Numero di cale):					Número de viagem (Numero di bordate):		

Data (Data)	Área (Area)		Temp. água sup. (°C) Temperatura della superficie dell'acqua (°C)	Esforço de pesca (Sforzo di pesca) (Nº de anzóis usados) (N. di ami utilizzati)	Capturas (Catture)																				Isco usado na pesca (Esca utilizzata)					
	Dia/Mês (Giorno/Mese)	Número de operação (Numero di cale)			Latitude N/S (Latitudine N/S)	Longitude E/O (Longitudine E/O)	Atum rabilho ou Rabil (Tonno) <i>Thunnus maccovi</i>		Albacora (Tonno albacora) <i>Thunnus albacares</i>		Patudo (Tonno obeso) <i>Thunnus obesus</i>		Voador (Tonno branco) <i>Thunnus alalunga</i>		Espadante (Pesce spada) <i>Xiphias gladius</i>		Espadim (Pesce lancia sfiato) <i>Istiophorus auxax</i>		Espadim negro (Maín negro) <i>Makaira indica</i>		Veleiro (Pesce vela) <i>Istiophorus spp.</i>		Gaiado (Tomnetto sfiato) <i>Katsuwonus pelamis</i>		Diversos (Pesci vari)		Total diário (Totale giornaliero) Apenas em kg (solo in)		Agulhão (Costardella)	Lula (Calamaro)
					N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	N.	kg	Stück	kg						
Quantidades descarregadas (kg) (Quantitativi sbarcati (kg))																														

1. No fim de cada viagem enviar uma copia Do Diario de Pesca ao Ministerio das Pescas.
Alla fine di ogni viaggio inviare una copia del giornale di pesca al ministero della Pesca.

2. AREA. Significa a posição da operação, com arredondamento dos minutos e registando graus de latitude e longitude.
AREA: si riferisce alla posizione della cala. Arrotondare i minuti e registrare i gradi di latitudine e longitudine.

3. A última linha -Quantidade descarregada- deve ser preenchida só no fim da viagem. Deve ser registrado o peso real na altura da descarga.
L'ultima riga — peso del quantitativo sbarcato — va compilata solo alla fine del viaggio. Va registrato il peso effettivo al momento dello scarico.

4. Toda a informação aqui registada será mantida estritamente confidencial.
Tutte le informazioni riportate saranno mantenute strettamente riservate.

Appendice 6

STATISTICHE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA PELAGICA

MINISTERO DELLA PESCA

Nome della nave:		Potenza motrice		Mese	Anno
Nazionalità (bandiera):		Stazza lorda (TSL)		Metodo di pesca	
				Porto d'attracco	

Data	Zona di pesca		Numero di cale	Numero di ore di pesca	Specie (kg)			Totale
	Longitudine	Latitudine			Sgombri e suri		Altri pesci	
					Sgombri	Suri		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
Totale								

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2002

recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo

[notificata con il numero C(2002) 5359]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/1009/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In relazione alla peste suina classica in talune zone frontaliere della Francia, della Germania e del Lussemburgo, la Commissione ha adottato le seguenti decisioni: decisione 1999/335/CE, del 7 maggio 1999, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Baden-Württemberg e nella Renania-Palatinato ⁽³⁾; decisione 2002/161/CE, del 22 febbraio 2002, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/791/CE ⁽⁵⁾; decisione 2002/181/CE, del 28 febbraio 2002, che approva il piano presentato dal Lussemburgo per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici presenti in alcune aree del suo territorio ⁽⁶⁾; decisione 2002/626/CE, del 25 luglio 2002, che approva il piano

presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Moselle e nella Meurthe-et-Moselle ⁽⁷⁾; e decisione 2002/383/CE, del 23 maggio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo e che abroga la decisione 2002/302/CE ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/839/CE ⁽⁹⁾.

- (2) La presenza della peste suina classica nelle popolazioni di suini selvatici è stata recentemente confermata in Belgio in prossimità della frontiera con la Germania.
- (3) Il Belgio ha adottato misure di lotta contro la peste suina classica nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁰⁾.
- (4) Gli sviluppi della situazione epidemiologica rendono opportuna l'applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/383/CE nelle zone interessate del Belgio.
- (5) A fini di chiarezza occorre abrogare la decisione 2002/383/CE e adottare una nuova decisione.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica fatti salvi i piani presentati dagli Stati membri e approvati con le decisioni 1999/335/CE, 2002/161/CE, 2002/181/CE e 2002/626/CE della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 54.

⁽⁷⁾ GU L 200 del 30.7.2002, pag. 37.

⁽⁸⁾ GU L 136 del 24.5.2002, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 39.

⁽¹⁰⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

Articolo 2

1. Il Belgio, la Francia, il Lussemburgo e la Germania (in appresso denominati «gli Stati membri interessati») provvedono affinché non vengano spediti suini, a meno che:

- a) provengano da una zona non compresa tra quelle indicate nell'allegato, e
- b) provengano da un'azienda in cui, nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione, non sia stato introdotto alcun suino vivo proveniente dalle zone indicate nell'allegato.

2. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il transito di suini attraverso le zone di cui all'allegato avvenga unicamente sulle strade principali e su ferrovia, senza alcuna fermata.

Articolo 3

1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché non venga spedita alcuna partita di sperma suino, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio⁽¹⁾, situato al di fuori delle zone indicate nell'allegato.

2. Gli Stati membri interessati provvedono affinché non venga spedita alcuna partita di ovuli ed embrioni di suini, a meno che detti ovuli ed embrioni provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle zone indicate nell'allegato.

Articolo 4

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio⁽²⁾ che scorta le spedizioni di suini provenienti dagli Stati membri interessati deve essere completato come segue:

«Animali conformi alla decisione 2002/1009/CE della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 112).»

2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta le spedizioni di sperma suino proveniente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania e dal Lussemburgo deve essere completato come segue:

«Sperma conforme alla decisione 2002/1009/CE della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 112).»

3. Il certificato sanitario previsto dalla decisione 95/483/CEE della Commissione⁽³⁾ che scorta le spedizioni di ovuli ed embrioni di suini provenienti dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania e dal Lussemburgo deve essere completato come segue:

«Ovuli/embrioni (*) conformi alla decisione 2002/1009/CE della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 112).

(*) Cancellare il termine non pertinente.»

Articolo 5

1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo, quarto, quinto, sesto e settimo trattino, della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone indicate nell'allegato.

2. Gli Stati membri interessati provvedono affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di suini provenienti da aziende situate all'interno delle zone indicate nell'allegato vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova dell'avvenuta disinfezione.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, e previa approvazione dello Stato membro di destinazione, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini provenienti da aziende situate nelle zone indicate nell'allegato verso altre aziende o macelli situati nelle zone di un altro Stato membro elencate nell'allegato, a condizione che i suini provengano da un'azienda in cui:

- a) non sia stato introdotto nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in causa;
- b) un veterinario ufficiale abbia effettuato un esame clinico per la peste suina classica, conformemente alla procedura di controllo prevista al capitolo IV, parte A e parte D, punti 1, 2 e 3, dell'allegato alla decisione 2002/106/CE della Commissione⁽⁴⁾ e
- c) nei sette giorni immediatamente precedenti la loro spedizione siano stati effettuati, con esito negativo, test sierologici per la peste suina classica su campioni prelevati dal gruppo di suini da trasportare. Il numero minimo di suini da esaminare deve essere sufficiente per rilevare un tasso di sieroprevalenza della malattia del 10 % con un'affidabilità del 95 % nel gruppo di suini considerati.

Tuttavia il disposto di cui alla lettera c) non si applica ai suini che devono essere trasferiti direttamente ad un macello ai fini della loro immediata macellazione.

2. All'atto della spedizione dei suini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati verificano che sul certificato sanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, figurino anche i dati relativi alle date dell'esame clinico, del campionamento e del test, al numero di campioni esaminati, al tipo di test utilizzato e ai risultati.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽³⁾ GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

Articolo 7

Gli Stati membri interessati possono autorizzare il trasporto di suini provenienti da aziende situate nelle zone indicate nell'allegato e spediti verso altre zone nello stesso Stato membro solamente a partire da aziende in cui siano stati effettuati, con esito negativo, l'esame clinico e i test sierologici per la peste suina classica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c).

Articolo 8

Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, i risultati della sierosorveglianza della peste suina classica praticata nelle zone indicate nell'allegato.

Articolo 9

La decisione 2002/383/CE è abrogata.

Articolo 10

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

La presente decisione sarà riesaminata prima del 20 aprile 2003.

Articolo 12

La presente decisione si applica sino al 30 aprile 2003.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone degli Stati membri interessati di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

1. BELGIO: il territorio belga situato tra:
- l'autostrada E40 (A3) dal confine con la Germania fino all'incrocio con la nazionale N68,
 - la nazionale N68, in direzione sud, ad Eupen, proseguendo per la Aachenerstraße fino all'incrocio con la Paveestraße,
 - la Paveestraße fino all'incrocio con la Kirchstraße,
 - la Kirchstraße, proseguendo per la Bergstraße e la Neustraße fino all'incrocio con la strada di Olengraben,
 - la strada di Olengraben, proseguendo per la Haasstraße fino all'incrocio con la Malmedystraße,
 - la Malmedystraße, proseguendo per la nazionale N68 in direzione sud fino all'incrocio con la nazionale N62,
 - la nazionale N62 in direzione sud ed est fino all'incrocio con l'autostrada E42 (A27),
 - l'autostrada E42 (A27) fino al confine con la Germania.
2. FRANCIA:
- il territorio del dipartimento della Mosella situato a nord:
 - i) della D 855 dal confine con la Germania fino alla città di Koenigsmacker;
 - ii) del fiume Mosella dalla città di Koenigsmacker fino alla città di Thionville;
 - iii) dell'autostrada A30 dalla città di Thionville fino al confine con il dipartimento Meurthe-et-Moselle,
 - il territorio del dipartimento Meurthe-et-Moselle situato a nord dell'autostrada A30 e della nazionale N52, dal confine con la Mosella fino alla città di Longwy, al confine con il Belgio.
3. GERMANIA:
- l'intero territorio della Renania-Palatinato, escluse le zone ad est del fiume Reno,
 - nella Saar:
 - nelle circoscrizioni (Kreise) di Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen, Wadern;
 - nella circoscrizione di Saarlouis: Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis;
 - nella circoscrizione di Sankt Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey;
 - le seguenti zone della Renania settentrionale-Vestfalia:
 - la città di Aachen:
 - nella circoscrizione di Aachen: Monschau, Stollberg, Simmerath e Roetegen;
 - nella circoscrizione di Dueren:
 - Heimbach, Nideggen, Huertgenwald e Langerwehe;
 - nella circoscrizione di Euskirchen: Schleiden, Bad Muenstereifel, Mechernich, Euskirchen, Kall, Nettersheim, Hellenthal, Dahlem, Blankenheim e Zulpich;
 - nella circoscrizione di Rhein-Sieg: Rheinbach, Meckenheim, Swisttal.
4. LUSEMBURGO: tutto il territorio del Lussemburgo.
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio, del 19 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 228 del 24 agosto 2002)

A pagina 7, allegato, punto 9, secondo comma:

anziché: «... e accettato dalla Commissione europea con decisione 2002/675/CE»,

leggi: «... e accettato dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 358/2002 e/o decisione 2002/675/CE».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio, del 14 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 231 del 29 agosto 2002)

A pagina 24, articolo 3, paragrafo 1, tabella, seconda colonna «Società»:

anziché: «Haier Electronics Appliances Corp. Ltd, Haier Road 1, Haier Industrial Park, Qingdao, Cina»,

leggi: «Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Haier Road 1, Haier Industrial Park, Qingdao, Cina».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1697/2002 del Consiglio, del 23 settembre 2002, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Repubblica ceca, della Polonia, della Thailandia, della Turchia e dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 259 del 27 settembre 2002)

A pagina 9, considerando 14, secondo trattino:

anziché: «... e Mannesmann Boru Endustrisi AS, ...»,

leggi: «... e Mannesmann Boru Endüstrisi AS, ...»;

a pagina 16, considerando 69, tabella e pagina 17, considerando 73, tabella:

— seconda colonna, quarta linea:

anziché: «Mannesmann Boru Endustrisi AS»,

leggi: «Mannesmann Boru Endüstrisi AS»;

a pagina 18, considerando 76, linee 2 e 3:

anziché: «Borusan Birlesik Boru Fabrikalari/Mannesmann Boru Endustrisi»,

leggi: «Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS/Mannesmann Boru Endüstrisi AS»;

a pagina 19, articolo 1, paragrafo 2, tabella:

— seconda colonna, quarta riga:

anziché: «Mannesmann Boru Endustrisi AS»,

leggi: «Mannesmann Boru Endüstrisi AS»;

— quarta colonna, quinta riga (società Noksel Celik Boru Sanayi AS):

anziché: «A335»,

leggi: «A334».
